



**CORTE D'APPELLO DI TARANTO**  
**SEZIONE PENALE**

\*\*\*\*\*

**RITO ASSISE APPELLO**  
**AULA BUNKER - EX CORTE D'APPELLO**

<b>DOTT. ANTONIO DEL COCO</b>	<b>Presidente</b>
<b>DOTT. UGO BASSI</b>	<b>Giudice Consigliere</b>
<b>DOTT. MARIO BARRUFFA</b>	<b>Procuratore Generale</b>
<b>DOTT.SSA CAPOZZA BARBARA</b>	<b>Cancelliere</b>
<b>SIG.RA MARIA RANDAZZO</b>	<b>Ausiliario tecnico</b>

**VERBALE DI UDIENZA REDATTO CON IL SISTEMA DELLA STENOTIPIA  
ELETTRONICA E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE**

**VERBALE COSTITUITO DA NUMERO PAGINE: 49**

**PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 938/10 R.G.N.R.**

**PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 6/23 R.G.**

**A CARICO DI: RIVA NICOLA + ALTRI**

**UDIENZA DEL 14/06/2024**

**TICKET DI PROCEDIMENTO: P2024609890598**

**Esito: RINVIO AL 21/06/2024 10:00**

**INDICE ANALITICO PROGRESSIVO**

QUESTIONI DELLE DIFESE.....	10
QUESTIONI DELLA DIFESA, AVVOCATO A. LORETO.....	10
QUESTIONI DELLA DIFESA, AVVOCATO C.E. PALIERO.....	13
QUESTIONI DELLA DIFESA, AVVOCATO F.P. GARZONE.....	17
QUESTIONI DELLA DIFESA, AVV.SSA E. MATTESI.....	23
QUESTIONI DELLA DIFESA, AVVOCATO V.B. MUSCATIELLO.....	25
QUESTIONI DELLA DIFESA, AVVOCATO G. MODESTI.....	28
QUESTIONI DELLA DIFESA, AVVOCATO F. MARZULLO.....	30
QUESTIONI DELLA DIFESA, AVVOCATO G. BRUNI.....	32
QUESTIONI DELLA DIFESA, AVVOCATO C. PETRONE.....	33
QUESTIONI DELLA DIFESA, AVVOCATO G. CAMERA.....	36
QUESTIONE DELLA DIFESA, AVVOCATO D. CONVERTINO.....	37

**CORTE D'APPELLO DI TARANTO**  
**SEZIONE PENALE**  
**RITO ASSISE APPELLO**  
**Procedimento penale n. 6/23 R.G. - 938/10 R.G.N.R.**  
**Udienza del 14/06/2024**

DOTT. ANTONIO DEL COCO	Presidente
DOTT. UGO BASSI	Giudice Consigliere
DOTT. MARIO BARRUFFA	Procuratore Generale
DOTT.SSA CAPOZZA BARBARA	Cancelliere
SIG.RA MARIA RANDAZZO	Ausiliario tecnico

**PROCEDIMENTO A CARICO DI – RIVA NICOLA + ALTRI –**

CANCELLIERA B. CAPOZZA – Procedimento a carico di Riva Nicola, libero già dichiarato assente, oggi non comparso, difeso di fiducia dall'Avvocato Pasquale Annicchiarico, assente, sostituito ai sensi dell'Articolo 97, IV comma, dall'Avvocato Carmine Urso;

- Riva Fabio Arturo, libero già dichiarato assente, oggi non comparso, rappresentato e difeso dall'Avvocato Luca Perrone, che non è presente, sostituito ai sensi dell'Articolo 97, IV comma, dall'Avvocato Carmine Urso;
- Capogrosso Luigi, libero già dichiarato assente, oggi non comparso, con l'Avvocato Vincenzo Vozza, presente;
- Andelmi Marco, libero già dichiarato assente, oggi non comparso, rappresentato dagli Avvocati Raffaele Errico e Pasquale Lisco, è presente il secondo anche in sostituzione del primo;
- Cavallo Angelo, libero già dichiarato assente, oggi non comparso, difeso dagli Avvocati Francesco Centonze e Lodovica Beduschi, del Foro di Milano, assenti, sostituiti ai sensi dell'Articolo 97, IV comma, dall'Avvocato Carmine Urso;
- Dimaggio Ivan, libero già dichiarato assente, oggi non comparso, con gli Avvocati

Baccaredda Boy e Paolo Maria Caccialanza, assenti e sostituiti per delega orale dall'Avvocato Pasquale Lisco;

- De Felice Salvatore, libero già dichiarato assente, oggi non comparso, rappresentato e difeso dall'Avvocato Leonardo Lanucara, presente e dall'Avvocato Luca Sirotti, assente e sostituito dal primo.

AVVOCATO L. LANUCARA – Presidente, chiedo scusa, per non disturbare poi l'andamento dell'udienza, io alle undici purtroppo mi dovrò allontanare, nomino fin da ora mio sostituto processuale l'Avvocato Pasquale Lisco;

CANCELLIERA B. CAPOZZA – Prendo nota.

- D'Alò Salvatore, libero già dichiarato assente, oggi non comparso, rappresentato e difeso dagli Avvocati Francesco Centonze e Carlo Baccaredda Boy, assenti e sostituiti per delega orale dall'Avvocato Pasquale Lisco;
- Perli Francesco, libero già presente, oggi non comparso, rappresentato e difeso dagli Avvocati Giorgio Gallico e Guido Camera, è presente il secondo anche in sostituzione del primo;
- Ferrante Bruno, libero già dichiarato assente, oggi non comparso, con gli Avvocati Errico e Lisco, è presente il secondo anche in sostituzione del primo;
- Buffo Adolfo, libero già dichiarato assente, oggi non comparso, rappresentato e difeso dagli Avvocati Vito Ippedico e Carlo Sassi, entrambi assenti e sostituiti ai sensi dell'Articolo 97, IV comma, dall'Avvocato Carmine Urso;
- Colucci Antonio, libero già presente, oggi non comparso, con l'Avvocato Gaetano Vitale, assente e sostituito per delega orale dall'Avvocato Rosa Melucci;
- Giovinazzi Cosimo, libero già dichiarato assente, oggi non comparso, rappresentato e difeso di fiducia dall'Avvocato Egidio Albanese, che non è presente, sostituito ai sensi dell'Articolo 97, IV comma, dall'Avvocato Carmine Urso;
- Dinoi Giuseppe, libero già dichiarato assente oggi non comparso, rappresentato e difeso dagli Avvocati Franz Pesare e Armando Pasanisi, entrambi assenti, sostituiti ai sensi dell'Articolo 97, IV comma, dall'Avvocato Carmine Urso;
- Raffelli Giovanni, libero già dichiarato assente, oggi non comparso, rappresentato e difeso dall'Avvocato Antonio Santoro, presente;
- Palmisano Sergio, libero già dichiarato assente, oggi non comparso, con gli Avvocati Errico e Lisco, è presente il secondo anche in sostituzione del primo;
- Dimastromatteo Vincenzo, libero già dichiarato assente, oggi non comparso, con gli Avvocati Errico e Lisco, è presente il secondo anche in sostituzione del primo;
- Ceriani Alfredo, libero già dichiarato assente, oggi non comparso, rappresentato e difeso dagli Avvocati Gaetano Melucci, del Foro di Taranto e Stefano Lojacono, che sono

- entrambi assenti e sostituiti dall'Avvocato Rosa Melucci per delega orale;
- Rebaioli Giovanni, libero già dichiarato assente, oggi non comparso, con gli Avvocati Giandomenico Caiazza e Daniele Convertino, del Foro di Taranto, è presente il secondo anche in sostituzione del primo;
  - Pastorino Agostino, libero già dichiarato assente, oggi non comparso, con gli Avvocati Gaetano Melucci, sostituito da Rosa Melucci per delega orale e Carmine Urso, presente;
  - Bessone Enrico, libero già dichiarato assente oggi non comparso, rappresentato dagli Avvocati Vincenzo Vozza, presente e Gaetano Melucci sostituito da Rosa Melucci;
  - Florido Giovanni, liberò già presente, oggi presente, rappresentato e difeso dagli Avvocati Carlo e Claudio Petrone, che sono assenti, sostituiti ai sensi dell'Articolo 97, IV comma, dall'Avvocato Carmine Urso;
  - Conserva Michele, libero già dichiarato assente, oggi non comparso, rappresentato e difeso dagli Avvocati Michele Rossetti e Laura Palomba, è presente la seconda anche in sostituzione del primo;
  - Specchia Vincenzo, libero già presente, oggi non comparso, rappresentato e difeso di fiducia dall'Avvocato Andrea Sambati, del Foro di Lecce, assente, sostituito ai sensi dell'Articolo 97, IV comma, dall'Avvocato Carmine Urso;
  - Liberti Lorenzo, libero già dichiarato assente, oggi non comparso, rappresentato e difeso dall'Avvocato Carlo Raffo, che è assente, sostituito ai sensi dell'Articolo 97, IV comma, dall'Avvocato Carmine Urso;
  - Veste Angelo, libero già dichiarato assente, oggi non comparso, con l'Avvocato Massimiliano Madio, assente, sostituito ai sensi dell'Articolo 97, IV comma, dall'Avvocato Carmine Urso;
  - De Michele Cataldo, libero già presente, oggi non comparso, rappresentato e difeso di fiducia dall'Avvocato Enzo Sapia, assente, sostituito ai sensi dell'Articolo 97, IV comma, dall'Avvocato Carmine Urso;
  - Vendola Nicola, libero già dichiarato assente, oggi non comparso, rappresentato e difeso dall'Avvocato Vincenzo Bruno Muscatiello, assente, sostituito dall'Avvocato Francesco Zaccaria;
  - Pentassuglia Donato, libero già dichiarato assente, oggi non comparso, con l'Avvocato Giandomenico Bruni, del Foro di Taranto, presente;
  - Antonicelli Antonello, libero già dichiarato assente, oggi non comparso, rappresentato dall'Avvocato Francesco Marzullo, del Foro di Bari, sostituito per delega orale dall'Avvocato Francesco Zaccaria;
  - Fratoianni Nicola, libero già dichiarato assente, oggi non comparso, rappresentato e difeso dagli Avvocati Stefano Del Corso e Francesco Zaccaria, è presente il secondo

- anche in sostituzione del primo;
- Pellegrino Davide Filippo, libero già dichiarato assente, oggi non comparso, con l'Avvocato Michele Laforgia, del Foro di Bari, che è assente e sostituito per delega orale dall'Avvocato Giovanni Orfino;
  - Blonda Massimo, libero già adesso chiarato assente, oggi non comparso, rappresentato e difeso dall'Avvocato Giuseppe Modesti, del Foro di Bari, assente, sostituito ai sensi dell'Articolo 97, IV comma, dall'Avvocato Carmine Urso;
  - Assennato Giorgio, libero già presente, oggi non comparso, con l'Avvocato Michele Laforgia, sostituito come sopra dall'Avvocato Giovanni Orfino;
  - Pelaggi Luigi, libero già dichiarato assente, oggi non comparso, rappresentato e difeso dagli Avvocati Antonio Bana, del Foro di Milano e Maria Edvige Mattesi, è presente la seconda anche in sostituzione del primo;
  - Romeo Caterina Vittoria, libera già dichiarata assente, oggi non comparsa, rappresentata e difesa dagli Avvocati Luca Sirotti e Maddalena Rada, che sono assenti e sostituiti dall'Avvocato Leonardo Lanucara, successivamente, dopo le undici, subentra l'Avvocato Pasquale Lisco;
  - Palmisano Pierfrancesco, libero già dichiarato assente, oggi non comparso, rappresentato e difeso dall'Avvocato Luca Italiano, assente, sostituito per delega orale dall'Avvocato Francesco Zaccaria;
  - Partecipazioni Industriali S.p.a., in persona dei Commissari Straordinari, con l'Avvocato Francesco Paolo Garzone, assente, sostituito ai sensi dell'Articolo 97, IV comma, dall'Avvocato Carmine Urso;
  - ILVA S.p.a., in Amministrazione Straordinaria, rappresentata e difesa dagli Avvocati Angelo Loreto, presente e Filippo Dinacci, assente, sostituito per delega orale dall'Avvocato Corina Torracco, presente;
  - Riva Forni Elettrici S.p.a., con gli Avvocati Pasquale Annicchiarico, assente e Carlo Enrico Paliero, presente, anche in sostituzione del primo.

Responsabili civili:

- Regione Puglia, con l'Avvocato Alessandro Amato, del Foro di Bari, assente, sostituito dall'Avvocato Ilaria Rutigliano;
- Responsabile Civile Riva Forni Elettrici, con l'Avvocato Pasquale Annicchiarico, che è assente, sostituito dall'Avvocato Paliero;
- Partecipazioni Industriali, con l'Avvocato Garzone, che è assente, sostituito dall'Avvocato Carmine Urso ai sensi dell'Articolo 97, IV comma.

Per le Parti Civili sempre il solito discorso:

- Romandini Luigi è presente, con l'Avvocato Riccardo Mele, del Foro di Brindisi, assente, sostituito per delega orale dall'Avvocato Eliana Baldo;
- Avvocato Alessandro Apolito, assente, sostituito dall'Avvocato Clara Esmeralda Cappabianca;
- Avvocato Daniela Cagnazzo, è assente, sostituita dall'Avvocato Maria Pina Zito;
- Avvocato Andrea Silvestre, assente;
- Avvocato Antonietta Ricci, presente;
- Avvocato Caterina Argese, assente, sostituita dall'Avvocato Maria Pina Zito;
- Avvocato Raffaella Cavalchini, assente, sostituita dall'Avvocato Eliana Baldo;
- Avvocato Rosaria Lenti, assente;
- Avvocato Francesca Grazia Conte, del Foro di Lecce, presente;
- Avvocato Cosimo Antonicelli, assente, sostituito con delega orale dall'Avvocato Enzo Luca Fumarola;
- Avvocato Cosimo Manca, del Foro di Lecce, assente;
- Avvocato Dionigi Rusciano, presente;
- Avvocato Donato Salinari, assente;
- Avvocato Eligio Curci, è assente, sostituito dall'Avvocato Eliana Baldo;
- Avvocato Ernesto Aprile, del Foro di Lecce, assente;
- Avvocato Ezio Bonanni, del Foro di Roma, sostituito dall'Avvocato Michele Fumarola;
- Avvocato Fabrizio Lamanna, assente;
- Avvocato Fausto Soggia, assente;
- Avvocato Enzo Pellegrin, del Foro di Torino, assente;
- Avvocato Gianluca Vitale, del Foro di Torino, assente;
- Avvocato Filiberto Catapano Minotti, presente;
- Avvocato Francesco Di Lauro, assente, sostituito dall'Avvocato Anna Mariggì;
- Avvocato Francesco Nevoli, assente;
- Avvocato Francesco Tanzi, assente, sostituito giusta delega orale dall'Avvocato Enrica Giannetta;
- Avvocato Cataldo Pentassuglia, presente;
- Avvocato Giuseppe Iaia, del Foro di Taranto, sostituito con delega orale dall'Avvocato Franzino Renzullo;
- Avvocato Giuseppe Sernia, assente, sostituito con delega orale dall'Avvocato Cappabianca;
- Avvocato Leonardo La Porta, assente, sostituito da Eliana baldo;
- Avvocato Francesco Marra, del Foro di Lecce, assente;

- Avvocato Rosario Orlando, assente;
- Avvocato Maria Luigia Tritto, assente;
- Avvocato Nicola Di Bello, del Foro di Brindisi, assente;
- Avvocato Massimiliano Del Vecchio, assente;
- Avvocato Massimo Di Celmo, del Foro di Napoli, assente;
- Avvocato Mimmo Lardello, assente;
- Avvocato Beatrice Armienti, assente;
- Avvocato Patrizia Boccuni, assente;
- Avvocato Nicola Massimo Tarquinio, assente;
- Avvocato Orazio Vesco, assente;
- Avvocato Fabio Petruzzi, assente;
- Avvocato Paola De Filippo, assente;
- Avvocato Pierfrancesco Luca, assente;
- Avvocato Pierluigi Morelli, assente;
- Avvocato Dalena Maria Rosaria, assente;
- Avvocato Roberto Prete, assente;
- Avvocato Salvatore D'Aluiso, del Foro di Bari, è assente, sostituito per delega scritta dall'Avvocato Daniela De Marca;
- Avvocato Marco Fumarola, del Foro di Taranto, assente;
- Avvocato Sergio Bonetto, del Foro di Torino, assente, sono presenti il signor Chiedi e la signora Pillinini;
- Avvocato Daniele D'Elia, del Foro di Taranto, assente, sostituito con delega orale dall'Avvocato Franzino Renzullo;
- Avvocato Gabriella Eletti, del Foro di Bari, sostituita dall'Avvocato Eliana Baldo;
- Avvocato Simone Sabattini, del Foro di Bologna, assente;
- Avvocato Tatiana Della Marra, sostituita per delega orale dall'Avvocato Eliana Baldo;
- Avvocato Giovanni Paolo Allena, del Foro di Sassari, sostituito dall'Avvocato Eliana Baldo;
- Avvocato Valerio Sgarrino, assente, sostituito dall'Avvocato Clara Esmeralda Cappabianca;
- Avvocato Viviana Lanzalonga, assente;
- Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, Avvocato Salvatore Colangelo, assente;
- Avvocato Enzo Luca Fumarola, presente;
- Avvocato Anna Murianna, assente;
- Avvocato Anna Mariggì, presente;
- Avvocato Basilio Puglia, assente;



- Avvocato Stefano De Francesco, del Foro di Lecce, assente;
- Avvocato Orazio Cantore, del Foro di Taranto, assente;
- Avvocato Eliana Baldo, presente;
- Avvocato Clara Esmeralda Cappabianca, presente;
- Avvocato Adriano Minetola, assente, sostituito per delega orale dall'Avvocato Baldo;
- Avvocato Carlo Rienzi, assente, sostituito dall'Avvocato Eliana Baldo;
- Avvocato Giuliano Leuzzi, assente, sostituito dall'Avvocato Eliana Baldo;
- Avvocato Vincenzo Rienzi, assente, sostituito dall'Avvocato Eliana Baldo;
- Avvocato Maria Antonietta D'Elia, presente;
- Avvocato Claudia Ricci, assente, sostituita dall'Avvocato Maria Antonietta D'Elia;
- Avvocato Annalisa Montanaro, assente;
- Avvocato Giuseppe Lecce, assente;
- Avvocato Andrea Mancini, assente.

Abbiamo terminato e sono presenti soltanto i signori che abbiamo testé nominato.

AVVOCATO A. SANTORO – Chiedo scusa, per l'imputato Dinoi subentra l'Avvocato Antonio Santoro per delega orale.

AVVOCATO F.P. GARZONE – Buongiorno, Presidente, vorrei soltanto dare atto della mia presenza, Francesco Paolo Garzone per la Partecipazioni Industriali sia come Responsabile Civile che come ente imputato ex Decreto Legislativo 231. Grazie.

AVVOCATO M. ROSSETTI – Chiedo scusa, anche l'Avvocato Rossetti è presente.

PRESIDENTE A. DEL COCO – Le Parti Civili presenti: Romandini Luigi; poi Pillinini; poi Chiedi. C'è qualcun altro che non abbiamo chiamato presente in Aula? No.

Allora, innanzitutto ricordo l'utilizzo delle toghe davanti alla Corte, mi raccomando.

Poi diamo atto dell'istanza dell'Avvocato Lamanna, di anticipazione della sua discussione alla prossima udienza, evidentemente subito dopo il Procuratore Generale e l'Ufficio della Procura. La Corte autorizza, salvo problemi connessi a limiti temporali.

Detto questo, oggi l'udienza era stata fissata per il completamento delle discussioni relative alle eccezioni preliminari. Per cui, chi vuol prendere la parola.

AVVOCATO A. LORETO – Sì, Presidente, grazie.

PRESIDENTE A. DEL COCO – Ah, un'altra cosa, mi scusi. Chiamiamo il processo Legnani. Mi scusi Avvocato. Sospendiamo un attimo. Dobbiamo definire oggi le due posizioni stralciate.

***Il processo viene sospeso alle ore 10:37 e riprende alle ore 10:39.***

PRESIDENTE A. DEL COCO – Possiamo dare la parola agli Avvocati.

---

CANCELLIERA B. CAPOZZA – È presente l'Avvocato Raffo.

AVVOCATO C. RAFFO – Sì, Presidente, oltre a dare atto della mia presenza, mi scuso per il ritardo, volevo segnalare che i colleghi Muscatiello, Modesti e Marzullo stanno sopraggiungendo, hanno avuto un problema con l'auto, sono già in zona di Massafra, mi hanno chiesto di avvertirvi.

PRESIDENTE A. DEL COCO – Grazie, siamo qui, attendiamo.

AVVOCATO C. URSO – Presidente, chiedo scusa, ho appena avuto delega orale dai colleghi Centonze e Beduschi, grazie.

PRESIDENTE A. DEL COCO – Mi scusi, Avvocato.

AVVOCATO A. LORETO – Ci mancherebbe.

PRESIDENTE A. DEL COCO – Prendiamo nota di queste ultime definizioni delle posizioni. Avvocato Loreto, prego.

AVVOCATO A. LORETO – Sì, grazie Presidente.

### **QUESTIONI DELLE DIFESE**

#### **QUESTIONI DELLA DIFESA, AVVOCATO A. LORETO**

AVVOCATO A. LORETO – Io chiaramente cercherò di contenere l'intervento nei limiti dello stretto necessario, anche perché l'atto di appello è già alla vostra attenzione e la questione su cui intervengo è una questione ampiamente trattata, a cui già peraltro voi avete fatto cenno nell'ordinanza relativa alle provvisionali. Quindi il tema della costituzione di Parte Civile ammessa contro gli enti incolpati, quindi anche come profilo di nullità per le fasi successive del processo, per la mancanza di legittimazione delle parti, anche proprio ad interloquire con le posizioni degli enti incolpati, con il Professor Paliero e con l'Avvocato Garzone ci siamo coordinati, quindi suddivideremo i nostri interventi in modo da occupare il meno possibile il vostro tempo e cercare di essere più proficui e più chiari possibile.

Presidente, ciò che noi abbiamo già accennato nell'atto, sicuramente da questo punto di vista e sotto questo profilo tanto l'ordinanza ammussiva, quanto la sentenza, sono state oggetto di attenzione anche sulle riviste di area per la loro originalità, con il dovuto rispetto, perché poi le sentenze si criticano, si commentano, si rispettano, anche toni polemicamente piuttosto accesi. Qualcuno ha parlato di secessione pugliese rispetto a questa ordinanza sul tema della costituzione contro gli enti.

Ora, i termini della questione sono assolutamente noti, quindi anche per i Giudici Popolari,

cercando di esemplificare quanto più possibile la questione. Tanto l'ordinanza, quanto la sentenza e ricordo ormai otto anni fa avevamo discusso davanti a chi vi ha preceduto, anche la Procura aveva chiesto l'esclusione di queste costituzioni contro gli enti proprio perché nel nostro ordinamento la costituzione di Parte Civile contro l'ente non è contemplata.

Devo dire che chi vi parla, come del resto mio costume, aveva un po' affrontato la questione in maniera piuttosto esplicita proprio perché era noto che nel distretto di Taranto vi era stata qualche pronuncia del Tribunale in composizione monocratica, nella persona dell'allora consigliere relatore, che invece aveva ammesso la costituzione. Quindi i termini problematici della questione ci erano assolutamente noti.

In quella sede avevo rappresentato come la tesi favorevole all'ammissibilità, che ricorderemo all'indomani della pubblicazione del decreto 231, una Sezione del Tribunale di Milano aveva ammesso sporadicamente le costituzioni, era stata superata, superata dalla Cassazione, criticata in dottrina e si basava sulla tesi del Professor Grosso che ipotizzava una interpretazione analogica, una interpretazione estensiva dell'Articolo 185. Io rappresentai alla Corte come anche alla luce degli arresti della Cassazione sul punto, ove si ritenesse di ammettere la costituzione, andava ammessa seguendo un altro percorso e devo dire che sono stato preso in parola, perché tanto l'ordinanza, quanto la sentenza, hanno invocato espressamente una funzione nomopoietica, che francamente sappiamo bene essere sottratta all'organo giudicante. Cioè, in maniera piuttosto esplicita l'ordinanza fa riferimento ai principi della legge delega non attuati dal legislatore. Quasi a introdurre questa categoria di un difetto di delega.

Dice: era previsto per il legislatore delegato di introdurre questi meccanismi risarcitori nel sistema della responsabilità amministrativa da reato, il legislatore non li ha introdotti, ci pensiamo noi sul piano interpretativo.

Un po' di imbarazzo, perché è chiaro che un ragionamento nel genere stride palesemente con principi elementari tanto del diritto processuale, quanto del diritto sostanzialmente e del diritto costituzionale stesso. Quindi pensiamo intanto anche alla luce dell'evoluzione, all'Articolo 7 CEDU, al principio di prevedibilità delle decisioni. Addirittura, in sede fallimentare a Milano, il Giudice delegato - pur con una sentenza di primo grado - non ha ammesso le insinuazioni al passivo, perché è una pronuncia talmente in controtendenza con un coordinamento sedimentato che il fumus di una riforma è assai elevato.

Ma ciò che sorprende... E lo dico davvero con il massimo rispetto, ma anche con quel piglio polemico che credo sia anche doveroso, quando ci confrontavamo con il Professor Paliero ripartendoci gli argomenti, notavamo quel piglio così assertivo, dove viene

intravisto un contrasto tra la pronuncia nota in materia della Corte Costituzionale, che poi il Professore svilupperà meglio di me e l'orientamento della Cassazione. Quindi questo contrasto tra Giudice di legittimità e Giudice delle leggi, che francamente non mi pare proprio sussistere. Cioè, chi vi ha preceduti è arrivato a sostenere che si tratta... quello delle persone giuridiche sarebbe un illecito, quasi alla stregua di un concorso, quasi alla stregua di un concorso con l'illecito della persona fisica che svilupperebbe un profilo di danno diverso, che legittimerebbe la costituzione.

Anche qui mere asserzioni apodittiche, ma non c'è motivazione sul punto, non c'è quello sforzo logico argomentativo e quel risultato che sarebbe stato lecito attendersi. Cioè, una duplicazione di danno. Sappiamo bene che l'illecito amministrativo è un'entità più complessa che racchiude il fatto reato, che è solo uno degli elementi costitutivi. Allora, un danno ulteriore rispetto a quello che deriva dal fatto da reato, tant'è che la Corte Costituzionale in maniera piuttosto chiara, come anche la Cassazione, su questi argomenti si batteva, dice: "Sarebbe una duplicazione rispetto alla citazione del Responsabile Civile. Un ente sarebbe chiamato a rispondere a doppio titolo per lo stesso fatto". Cioè, tutto abbastanza chiaro, tutto abbastanza lineare.

Ancora, chi vi ha preceduti, nel tentativo di giustificare questa costituzione, intravedeva nell'intero Decreto Legislativo uno spirito punitivo, che francamente tutti i commentatori non hanno mai evidenziato, anzi. Ma per ovvie ragioni, è più facile rieducare un ente, è più facile rimodellare una persona giuridica rispetto ad una persona fisica per ovvie ragioni naturalistiche, quindi è davvero tautologico che io insista ancora, ma anche con il Professore nei primi scritti. Poi ho l'onore di intervenire prima del Professor Paliero, che è una delle massime istituzioni scientifiche in materia. Quando la Professoressa De Maglie scriveva: "La società non ha un'anima, un corpo da straziare, l'ente è più facile da rieducare". Quindi questo spirito punitivo, che giustificerebbe interpretazioni che non sono né analogiche e né estensive, ma sono creative. Cioè, qui il Giudice ha aggiunto qualcosa, facendo strame davvero di principi elementari, tanto di diritto sostanziale, quanto di diritto processuale e soprattutto rispetto ai canoni costituzionali della tassatività e della legalità.

Ma guardate, mi avvio a chiudere, anche l'interpretazione delle clausole di integrazione degli Articoli 34 e 35, le previsioni sono chiarissime, nei limiti di compatibilità col sistema. Cioè, se il legislatore non ha mai nominato la persona offesa e la Parte Civile nel sistema 231 ci sarà una ragione. È una scelta consapevole.

Quindi, davvero con convinzione io vi chiedo di adottare tutti i provvedimenti di legge che voi riterrete di dover adottare, perché qui sembra che sia stata coniata una categoria nuova, il difetto di delega. Il difetto di delega, in presenza di attuazione da parte del legislatore

delegato con il Giudice che si sostituisce al legislatore. E questo davvero è inaccettabile, pensando alla nostra carta costituzionale, all'Articolo 25, pensando all'Articolo 7 della CEDU, pensando all'articolo 618, comma 1 bis, al principio di uniforme interpretazione del diritto.

Quindi io vi ringrazio per la vostra attenzione e insisto perché quanto da noi richiesto nei motivi d'appello voi lo portiate alle sue conseguenze. Grazie.

PRESIDENTE A. DEL COCO – Grazie.

AVVOCATO C.E. PALIERO – Avvocato Paliero per la difesa Riva Forni.

### **QUESTIONI DELLA DIFESA, AVVOCATO C.E. PALIERO**

AVVOCATO C.E. PALIERO - Signor Presidente e Signori della Corte, mi collego a quanto sostenuto e sviluppato dal collega, cercando assolutamente di non sovrappormi al suo discorso di per sé chiarissimo.

Effettivamente, la decisione della Corte d'Assise di primo grado è una decisione, rispetto al quadro generale dell'interpretazione sul singolo problema che stiamo affrontando, isolata. Isolata e che contrasta, viceversa, con un quadro molto consolidato di interpretazione giurisprudenziale, di fonte giurisprudenziale, per così dire multilivello, cioè che comprende tutti i livelli apicali, in particolare della nostra giurisdizione. C'è una sentenza della Corte Costituzionale (non le richiamo perché le abbiamo citate ampiamente e le conoscete), in particolare una sentenza della Cassazione, poi seguita da altre conformi, una sentenza della Corte di Giustizia Europea, tutte orientate – ne analizzerò rapidissimamente alcuni passaggi – ad escludere la possibilità di costituirsi Parte Civile nei confronti dell'ente imputato e il decreto legislativo.

A fronte di un quadro di questo tipo, verrebbe da dire che certamente da noi non vige la vincolatività del precedente, per carità, ma un Giudice deve avere argomenti molto buoni per contrastare un filone così coerente e anche così autorevole, obiettivamente, in termini di gerarchie delle fonti giurisprudenziali. Tanto più - questo è un dato solo di colore, però lo introdurrei - gli estensori, rispettivamente alla sentenza della Corte Costituzionale, cioè a Lattanzi e della sentenza di Cassazione leading case in tema, cioè il Presidente Fidelbo, erano rispettivamente il Presidente... uno dei componenti della Commissione Ministeriale che ha elaborato il Decreto Legislativo 231. Lo dico perché ampiamente l'ordinanza, lo ha ricordato il mio collega, sfrutta i lavori preparatori, addirittura la relazione, che poi in sede giurisdizionale i loro estensori avrebbe secondo l'ordinanza contraddetto. Ma questo è un dato marginale.

In sintesi - è stata analizzata nel dettaglio da chi mi ha preceduto - qual è l'argomentazione

dell'ordinanza, della scelta della Corte di prime cure. Si parte dal dato, che non è affatto un sillogismo, si parte dal fatto che obiettivamente – questo è un dato obiettivo – il decreto legislativo non parla mai di Parte Civile, di ruolo della Parte Civile nel cosiddetto “processo de societate”, così è stato ribattezzato; d'altra parte implicitamente l'ordinanza si rende conto, è dato acquisito, che l'istituto della costituzione di Parte Civile è un istituto eccezionale. Fra l'altro tipico quasi solo del nostro ordinamento, non conosciuto da ordinamenti vicini e quindi, a questo punto, non può darsi per scontato che in assenza di richiamo all'istituto, alla figura della costituzione di Parte Civile questa si implicita nel sistema. Allora ecco come – è questo lo sviluppo finale dell'ordinanza – si aggancia, si arriva alla soluzione. Si applicheranno per analogia le norme del Codice di Procedura Penale e Penale, qui è un combinato disposto, 185 e 74, che viceversa prevedono la costituzione e il ruolo della Parte Civile. Con un primo passaggio delicato, che non può essere dato per scontato, perché è vero che il Decreto Legislativo dichiara applicabili le norme del Codice di Procedura Penale, ma in quanto compatibili, quindi non c'è una estensione tout court. Questo l'ordinanza lo mette un po' da parte, è chiaro che sarebbe un argomento fastidioso.

Però, in realtà, ci sono delle ragioni a monte che impediscono, ostacolano la tenuta argomentativa di questo ragionamento. Perché questo ragionamento stia in piedi occorrono due condizioni, ce lo ha insegnato negli anni '50 Roberto Bobbio: ci vuole una lacuna all'interno del sistema e questa lacuna deve essere una lacuna non voluta, non scelta, cioè un vuoto di normativa che non corrisponda a una scelta del legislatore, perché ovviamente anche non può essere una scelta quella di non trattare un certo tema, ma deve essere evidente che sia una scelta non voluta, cioè sia una sorta di dimenticanza del legislatore e poi ci deve essere una rilevante somiglianza, in genere coincidente con la comunanza di ratio tra istituto, cioè tra caso previsto normativamente e caso o istituto o sviluppo della normativa non previsto.

Beh, su questo aspetto io rimanderei, non mi permetto di citare o di ricordare, solo se non per citazione di rinvio, è proprio la sentenza della Cassazione, quella del relatore Fidelbo, sezione VI, la 2251 del 2011, che puntualmente dimostra come non ci fossero i presupposti per tenere in piedi il ragionamento sviluppato dalla Corte. Anzitutto perché questa lacuna non è tale nei limiti in cui è sì un vuoto di disciplina, ma voluto, dichiaratamente voluto, anche sia pure implicitamente dal legislatore, proprio perché tutti i passaggi in cui la Parte Civile nel sistema di riferimento è ricordata e deve essere ricordata per legittimare la sua presenza, ripeto è un istituto eccezionale quello di un esercizio civile all'interno del processo penale, deve essere di volta in volta confermato e formalizzato, quindi quando si parla di soggetti, quando si parla di indagini

preliminari, quando si parla di procedimenti specchiali all'impugnazione, su qui c'è una disciplina anche specifica rispetto alla Parte Civile che non può desumersi per analogie, l'ordinamento, il Decreto Legislativo tace totalmente ed è un silenzio sistematico, ha valore anche sistematico, dà un messaggio di scelta sistematica abbastanza evidente. Né quelle norme, pur citate dall'ordinanza, l'Articolo 12, l'Articolo 17, in cui si valorizza il risarcimento del danno da parte dell'ente, questo sarebbe un argomento che prova troppo sicuramente a sostenere che qui c'è la prova che evidentemente, se deve risarcire il danno, può essere richiamata come Parte Civile.

Tutt'affatto queste norme sono norme molto specifiche, orientate alla valutazione della riprovevolezza della persona giuridica e quindi della conseguenza sanzionatoria che merita, in questo consiglio tenuità del fatto, esclusione delle sanzioni interdittive. In questi casi il fatto che venga risarcito un danno che non è – lo vedremo tra un attimo – il danno della persona giuridica, ma è il danno del reato di cui risponde la persona giuridica, evidentemente non può non essere valorizzato in termini oggettivi perché è un obiettivo ristoro, è un dato di ristoro delle ragioni della vittima, ma anche soggettivi perché, evidentemente, è una dimostrazione – tra virgolette – di buona volontà di incontro alle esigenze sociali e quindi non ha nulla a che vedere con il dato sistematico della presenza o meno. Ma – e sono in conclusione - non c'è neanche la possibilità di individuare una rilevante somiglianza tra l'istituto disegnato in modo molto – come dire – tassativo, possiamo dire tranquillamente tassativo, dall'Articolo 185, con il suo pendant processuale, l'Articolo 74, che aveva un rinvio specifico.

Qui lo dicono benissimo – rinvio semplicemente a questo, non richiamo il discorso - sia la sentenza della Cassazione, sia la sentenza della Corte Costituzionale, sia la decisione della Corte di Giustizia Europea ed è un argomento, che probabilmente è quello decisivo, che riguarda non la natura – attenzione – formale dell'illecito della persona giuridica, cioè il fatto che avesse una etichetta formale amministrativa forse ha qualcosa di diverso, ma ha il suo dato strutturale. Cioè, sia la Cassazione e sia le altre decisioni individuano il nucleo fondamentale del ragionamento nella struttura di questo illecito. Cioè, nel momento in cui individuano ragioni che tengono perfettamente per sostenere che l'illecito di cui risponde la società non coincide con il reato. Cioè, la responsabilità della società è una responsabilità non pe per il reato, che è la responsabilità della persona fisica, ma è una responsabilità da reato e proprio perché il reato presupposto non esaurisce l'illecito della persona giuridica, né addirittura un presupposto, un presupposto da condotta, una condizione di punibilità della condotta colposa o organizzativo colposa della società, interessa poco in questa sede, sarebbe un fuor d'opera, una leziosità dommatica che qui non ci interessa. Quello che conta è che

effettivamente non c'è una corrispondenza tra reato per il quale ci si può costituire Parte Civile e l'illecito amministrativo, che è una struttura complessa. Lo dice benissimo la Corte Costituzionale, la sentenza riguarda il civilmente responsabile, questo lo perde un po' di vista l'ordinanza, non riguarda il problema della Parte Civile, però si aggancia - ovviamente erano chiamati a Responsabile Civile di una persona giuridica imputata - necessariamente al discorso della struttura di questo illecito, appunto precisando che è un illecito complesso che è diverso dal reato. Così come il danno, lo ha detto benissimo il collega che mi ha preceduto, non può essere il danno da reato, perché il danno da reato quello è e ne risponde la persona fisica. Non esiste un *quid pluris* di aggiuntivo che sia danno prodotto in quanto il reato è stato commesso all'interno. Sarebbe questa l'unica via. Un danno diverso di cui dovrebbe rispondere - appunto - come Parte Civile la persona giuridica dovrebbe essere o un danno diverso, o un danno per crescita, un *quid pluris* di dannosità che si aggiunge al danno da reato. Sarebbe come dire che non è individuabile. Il fatto che sia stato organizzato all'interno di una organizzazione complessa aumenta il disvalore dell'evento, il disvalore di danno che l'ha prodotta, sarebbe come dire che in un caso di concorso di persona nel reato il danno da reato è superiore a quello realizzato dalla stessa fattispecie perpetrata in chiave monosoggettiva. Sarebbe un discorso insensato, ma evidentemente lo stesso vale su questo terreno.

E non a caso - e qui davvero concludo - la soluzione si trova proprio nella possibilità - che pure è avvenuto in questo processo - di chiamare la persona giuridica come Responsabile Civile. Quella è la fonte di garanzia per la parte offesa di ottenere comunque ristoro per il danno da reato, altri non ce ne sono aggiuntivi, per il danno da reato tutte le volte in cui questo è realizzato nell'ambito di un'organizzazione complessa, in cui - se vogliamo - proprio la possibilità di chiamare come Responsabile Civile la società è un surplus di garanzie per la parte offesa che, invece, non ci sarebbe qualora il reato fosse monosoggettivo, o plurisoggettivo, ma al di fuori di un ente di riferimento.

Per questi motivi io mi permetto di insistere per l'accoglimento del motivo di appello relativo.

Grazie.

PRESIDENTE A. DEL COCO - Grazie, Professore. Allora, sono intervenuti nelle more dei difensori, vorrei sapere chi è intervenuto.

CANCELLIERA B. CAPOZZA - L'Avvocato Claudio Petrone, anche in sostituzione dell'Avvocato Carlo Petrone; l'Avvocato Melucci.

AVVOCATO G. MELUCCI - In realtà, Presidente, io ero impegnato in Tribunale, sono arrivato adesso, mi ci dovrò tornare, quindi rimane in sostituzione mia la collega che avevo già nominato in partenza.



PRESIDENTE A. DEL COCO – Va bene, quando si allontanerà, adesso diamo atto della sua presenza.

AVVOCATO G. MELUCCI – Grazie.

PRESIDENTE A. DEL COCO – Poi ci sono delle Parti Civili che sono intervenute. Slai Cobas in persona del legale rappresentante e l'imputato Specchia.

AVVOCATO CAVALLO – Presidente, poi ci sono io, in sostituzione dell'Avvocato Salinari.

PRESIDENTE A. DEL COCO – Gli occhiali mi permettono di vedere nuovi ingrossi. Allora, diamo atto degli ultimi arrivati.

AVVOCATO G. MODESTI – Buongiorno Presidente, buongiorno Signori della Corte, sono l'Avvocato Giuseppe Modesti, difensore di Blonda Massimo;

PRESIDENTE A. DEL COCO – Grazie.

AVVOCATO V. MUSCATIELLO – Buongiorno, Vincenzo Muscatiello per il Presidente Vendola.

PRESIDENTE A. DEL COCO – Grazie.

AVVOCATO F. MARZULLO – Buongiorno, Presidente, Avvocato Marzullo Francesco per Antonicelli.

PRESIDENTE A. DEL COCO – Grazie.

Bene, chi prende la parola?

AVVOCATO F. GARZONE – Buongiorno, Presidente, Avvocato Francesco Garzone nell'interesse di Partecipazioni Industriali in Amministrazione Straordinaria.

### **QUESTIONI DELLA DIFESA, AVVOCATO F.P. GARZONE**

AVVOCATO F.P. GARZONE - Prendo la parola, Presidente, nel tentativo di non sovrappormi assolutamente per non essere ridondante rispetto a tutte le questioni preliminari che sono state già rappresentate da parte dei colleghi e dalle quali io mi associo convintamente. Affronto invece ulteriori questioni, cercando di offrire un ulteriore contributo al giudizio delle Signorie Vostre.

La Partecipazioni Industriali ha una particolarità, che è quella di partecipare a questo processo non soltanto nella qualità di ente imputato - fra virgolette - ai sensi del Decreto Legislativo 231 del 2001, bensì anche come Responsabile Civile.

Da qui la prima questione preliminare che sottopongo al vostro giudizio e che attiene alla possibilità stessa di partecipazione, nel senso che richiedo ulteriormente, avendo già fatto questa richiesta già nel giudizio di primo grado, l'esclusione della Partecipazioni Industriali come Responsabile Civile in questo processo.

PRESIDENTE A. DEL COCO – Può ripetere, se si avvicina un po' di più al microfono?

AVVOCATO F.P. GARZONE – Dicevo che la prima questione che sottopongo al vostro giudizio è quella di esclusione della Partecipazioni Industriali come Responsabile Civile da questo processo. La norma di riferimento è precisa ed è costituita dall'Articolo 86, II comma, del Codice di Procedura Penale, che – lo dico soprattutto a beneficio dei Giudici Popolari – prevede che il Responsabile Civile debba essere, a propria domanda, estromesso dal giudizio qualora prima della sua citazione siano stati raccolti elementi di prova pregiudizievoli alla sua difesa. Di tal che le condizioni necessarie ope legis affinché il Responsabile Civile debba essere estromesso dal processo sono due: la prima è la richiesta da parte dello stesso Responsabile Civile, richiesta che per innumerevoli volte è stata formalizzata nell'ambito di questo processo; l'altra condizione è che prima della sua citazione, dunque senza il suo contraddittorio, siano stati raccolti elementi di prova pregiudizievoli per la sua difesa.

Ora, che cosa si intende per elementi di prova pregiudizievoli alla sua difesa lo ha stabilito, lo ha statuito la giurisprudenza nomofilattica della Corte di Cassazione ed, in particolare, nella sentenza numero 49.456 del 2003, che è la prima sentenza in cui la Corte di Cassazione ha affrontato questa problematica, si sono definite prove pregiudizievoli alla difesa del responsabile, in relazione a quanto previsto dagli Articoli 651 e 654 del codice, tutte quelle rilevanti ai fini dell'affermazione della responsabilità penale dell'imputato e/o dello stesso Responsabile Civile, raccolte anche nella fase delle indagini preliminari nel contraddittorio delle parti e riversate nel fascicolo del dibattimento.

Ora, Presidente e Giudici dell'Eccellentissima Corte di Assise d'Appello di Taranto, non vi è dubbio che nel caso di specie siano state raccolte prove pregiudizievoli per la difesa del Responsabile Civile soltanto successivamente citato nella fase delle indagini preliminari. Si pensi alle perizie chimica ed epidemiologica assunte proprio nelle forme dell'incidente probatorio e conseguentemente ontologicamente destinate ad essere nel fascicolo del dibattimento, ai sensi dell'Articolo 431, del Codice di Procedura Penale.

Nel caso di specie, poi, non c'è neanche bisogno di una prognosi di pregiudizialità perché queste prove hanno concretamente prodotto l'effetto pregiudizievole nei confronti del Responsabile Civile, tanto è vero che sono poste a fondamento del giudizio di responsabilità all'interno della sentenza oggetto di impugnazione.

Come la Corte d'Assise decide questa questione? Come motiva - meglio - la Corte d'Assise il rigetto della richiesta di esclusione della Partecipazioni Industriali come Responsabile Civile? Lo fa evidenziando come all'incidente probatorio, ancorché non vi fosse stata la partecipazione della società intesa come persona giuridica citata Responsabile Civile, vi fosse stata però la partecipazione come persona fisica del Riva Emilio, all'epoca legale

rappresentante protempore della Riva Fire, oggi Partecipazioni Industriali.

Ora, Presidente e Giudici della Corte d'Assise, mi sembra che un ragionamento del genere sia un ragionamento fuorviante e che si tratti di un ragionamento fuorviante è dimostrato dal fatto che la persona fisica e la persona giuridica possono essere titolari di un interesse, addirittura potenzialmente in conflitto. Ragione per cui la partecipazione all'incidente probatorio in fase di indagini preliminari da parte del Riva Elio inteso come persona fisica non può assolutamente colmare quel gap di contraddittorio nei confronti invece della persona giuridica, che era appunto la Riva Fire e che fra questi due soggetti la persona fisica legale rappresentante e la persona giuridica vi possa essere - e nel caso di specie vi era - un interesse potenzialmente in conflitto, è dimostrato ulteriormente, anzi potrei dire è codificato dall'esistenza di una norma, l'Articolo 39, del Decreto Legislativo 231 del 2001, che addirittura esclude che la persona giuridica, imputata ai sensi del 231, possa stare in giudizio per il tramite del legale rappresentante, quando il legale rappresentante è a sua volta persona sottoposta a procedimento penale.

Se il legislatore, all'Articolo 39 del Decreto Legislativo 231 del 2001, codifica una incompatibilità di questo genere, è evidentemente per ragioni che si pongono in contrasto, che sono assolutamente speculari oggettivamente rispetto alla motivazione che invece è stata adottata da parte della Corte d'Assise per rigettare la richiesta di esclusione del Responsabile Civile. Quindi questa è la prima questione preliminare che rimetto all'attenzione della Corte d'Assise.

Da questa questione preliminare ne scaturisce poi un'ulteriore, che si fonda sullo stesso presupposto logico fattuale e cioè il fatto che nei confronti della Partecipazioni Industriali sono stati raccolti, nelle forme dell'incidente probatorio, elementi di prova pregiudizievoli in assenza del contraddittorio.

Da questo presupposto fattuale scaturisce poi un'ulteriore questione di inutilizzabilità delle perizie assunte nelle forme di incidente probatorio, nei confronti della Partecipazioni Industriali, questa volta anche nella qualità di ente, citato ai sensi del Decreto Legislativo 231 del 2001.

Sappiamo che l'incidente probatorio, lo dico a beneficio dei Giudici Popolari soprattutto, rappresenta una eccezione rispetto alle regole codicistiche, nel senso che consente la assunzione anticipata di un mezzo di prova, ma non costituisce eccezione rispetto al principio costituzionale di contraddittorio nella formazione della prova.

Nel caso di specie l'incidente probatorio è stato assunto al di fuori del contraddittorio con la Partecipazioni Industriali. Deve conseguentemente essere dichiarato inutilizzabile. L'unica eccezione, prevista dall'Articolo 403, I comma bis del Codice di Procedura Penale, è costituita dall'ipotesi in cui sopravvengano indizi nei confronti della stessa

persona sottoposta alle indagini e nel frattempo la prova sia diventata irripetibile.

Ma nel caso di specie, questa sopravvenienza di elementi indizianti nei confronti della allora Riva Fire, poi diventata Partecipazioni Industriali, assolutamente non sussiste, perché al momento dell'assunzione dell'incidente probatorio già persona sottoposta alle indagini era Riva Emilio, Presidente della Riva Fire; persona sottoposta alle indagini era Riva Fabio Arturo, Vicepresidente della Riva Fire; persone sottoposte ad indagini nell'ambito di procedimento connesso, il 345 del 2010, poi riunito però a questo, erano i signori Ceriani, Pastorino, Bessone, Rebaioli, Corti, Casartelli, tutti legati da rapporto di consulenza rispetto alla Riva Fire. Che d'altronde vi fosse un collegamento di carattere societario in forza del quale la Riva Fire era società capogruppo era evidentemente noto fin da epoca precedente rispetto all'assunzione dell'incidente probatorio e quindi non può sicuramente sussistere nel caso di specie l'eccezione prevista dal I comma bis, dell'Articolo 403, del Codice di Procedura Penale.

Ulteriore questione che pongo riguarda l'applicazione di un'altra norma del Codice di Procedura Penale, che investe sempre la posizione della Partecipazioni Industriali come Responsabile Civile e che è costituita dall'Articolo 83, I comma, del Codice di Procedura Penale, che consente la citazione come Responsabile Civile di chi è imputato per lo stesso fatto nel processo soltanto per l'ipotesi di proscioglimento.

Qual è la ratio dell'Articolo 383, I comma, del Codice di Procedura Penale? Ce lo dice la Corte costituzionale, per cui la ratio della medesima non costituisce una forma di garanzia applicabile agli imputati, ma rappresenta uno sviluppo del principio secondo cui una persona non può essere contestualmente chiamata a rispondere per lo stesso fatto sia come autore e sia come Responsabile Civile per la condotta dell'imputato. Corte Costituzionale numero 218 del 2014.

Ora, la questione che si è posta in giurisprudenza e che si pone nell'ambito di questo processo è la seguente: una norma, l'Articolo 83, I comma del Codice di Procedura Penale, pensata con riguardo alla posizione di chi è imputato nello stesso processo e non può essere – dice la legge – contemporaneamente Responsabile Civile per il medesimo fatto, salvo l'ipotesi di proscioglimento, se questa norma trovi a meno applicazione anche per l'ente che non è imputato, ma che è imputato – fra virgolette – ai sensi del Decreto Legislativo 231 del 2001.

Sottopongo all'attenzione della Signoria Vostra il fatto che questa questione è stata già decisa, nel senso positivo, nel senso che proprio in forza del rinvio operato dall'Articolo 35, del Decreto Legislativo 231 del 2001 alle norme che riguardano la posizione dell'imputato in quanto compatibili, questa questione è stata risolta positivamente da parte del Tribunale di Genova con ordinanza nella vicenda relativa al noto – purtroppo – crollo

del Ponte Morandi.

Quindi doppia richiesta di esclusione del Responsabile Civile motivata in applicazione sia dell'Articolo 86, II comma e sia dell'Articolo 83, I comma, del Codice di Procedura Penale.

Per quanto riguarda la questione inammissibilità della costituzioni di Parte Civile nei confronti degli enti citati ai sensi del Decreto Legislativo 231 del 2001 davvero non aggiungo nient'altro rispetto a quanto più autorevolmente di me è stato argomentato da parte dei colleghi che mi hanno preceduto, soltanto per una ragione di completezza evidenzio come in questo stesso anno, 2024, con la sentenza numero 3211 il principio di inammissibilità della costituzione di Parte Civile nei confronti degli enti imputati, ex Decreto Legislativo 231 del 2001, è stato ulteriormente ribadito dalla V Sezione della Corte di Cassazione, a dimostrazione che si tratta di un principio graniticamente affermato da parte della giurisprudenza di legittimità.

Mi permetto sul punto, inammissibilità della costituzione di Parte Civile nei confronti della Partecipazioni Industriali, soltanto di evidenziare come a questa ragione, che potrei definire assorbente per la sua chiarezza, anche rispetto ai principi che sono stati affermati da parte della giurisprudenza, si aggiunge poi l'ulteriore questione che si tratta di una società sottoposta a procedure concorsuale. Partecipazioni industriali sottoposta ad amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Ciò che già avrebbe dovuto comportare l'inammissibilità della costituzione di Parte Civile, perché – lo dico soprattutto a beneficio dei Giudice Popolari – vi è una norma, l'Articolo 52 della Legge Fallimentare applicabile anche alle ulteriori procedure concorsuali e, quindi, all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi che preclude l'esercizio di azioni individuali, sia di condanna e sia di carattere esecutivo nei confronti di imprese, società nel caso di specie assoggettate a procedure concorsuali.

Se Francesco Paolo Garzone intendesse oggi esercitare dinanzi al Giudice Civile, che è il Giudice naturalmente competente a decidere un'azione di condanna, un giudizio di condanna nei confronti della Partecipazioni Industriali, non potrebbe farlo. La relativa domanda sarebbe dichiarata inammissibile perché deve essere necessariamente veicolata attraverso le norme previste dalla legge fallimentare e, quindi, attraverso la cosiddetta insinuazione al passivo fallimentare. Mutatis mutandis, la stessa regola deve trovare applicazione nel giudizio penale, laddove la costituzione di Parte Civile non è altro che il veicolo per l'esercizio della stessa azione di condanna. Un'azione di condanna che tuttavia non può trovare ingresso in quanto individualmente esercitata, se non attraverso le forme dell'ammissione al passivo fallimentare. E questa è un'ulteriore ragione di inammissibilità della costituzione di Parte Civile che, sommessamente, mi permetto di

aggiungere a quelle già precedentemente rappresentate. Grazie.

PRESIDENTE A. DEL COCO – Grazie, Avvocato Garzone. Chi interviene?

Stiamo passando alle questioni di rinnovazione dell'istruttoria o vogliamo concludere con la costituzione di Parti Civili? Siccome io vedevo - Avvocato Rossetti - rinnovazione istruttoria.

AVVOCATO M. ROSSETTI – Io, ovviamente, se fossi stato da solo, avrei discusso ampiamente anche su una serie di questioni, sia sulla inammissibilità delle prove, che sull'Articolo 11, eccetera, eccetera. Poiché i colleghi hanno egregiamente trattato tanti temi che sono comuni, cercherò di limitare il mio intervento esclusivamente alla questione delle ordinanze che si sono impugnate di diniego e quindi di rinnovazione parziale del dibattimento.

PRESIDENTE A. DEL COCO – Allora, siccome ci sono eccezioni di incompetenza per territorio, io preferirei che si terminasse questa fase e poi passiamo alle rinnovazioni dell'istruttoria. Questo come ordine logico nostro.

AVVOCATO M. ROSSETTI – Per carità. Mi consentirà poi una breve... Considerate che sono Anche cose che riguardano la posizione del mio assistito.

PRESIDENTE A. DEL COCO – Sì, quando... Però se la sua discussione è incentrata su questo, io preferirei che si concludesse sulle eccezioni vere e proprie.

AVVOCATO M. ROSSETTI – Sì, sì, va benissimo.

PRESIDENTE A. DEL COCO - Anche perché le rinnovazioni dell'istruttoria sicuramente le andremo ovviamente a decidere. Considerate che - per esempio - queste questioni sulla costituzione di Parte Civile nei confronti degli enti, eccetera, eccetera, si possono tranquillamente rinviare al merito, perché sostanzialmente non sono eccezioni che sarebbero idonee a definire il processo. È chiaro cosa voglio dire? Quindi verosimilmente io vi ho fatto discutere, anche per ascoltare le argomentazioni, però la Corte potrebbe poi rinviare al merito queste questioni, sempre che ci arriviamo al merito, invece vorrei sentire quelle che sono le eccezioni di tipo processuale che potrebbero definire le posizioni e poi facciamo le richieste di rinnovazione di rinnovazione, che sono le ultime. Va bene? Allora, prego.

AVVOCATO C. RAFFO – Mi permettevo di intervenire in ragione delle precisazioni che lei ha fatto a questa e soprattutto nel corso di queste udienze, Presidente, perché lei ha visto, è registrato anche il mio eventuale intervento, io mi limiterai a riportarmi per quanto riguarda la questione all'Articolo 11 a quanto - sicuramente meglio di come potrei fare io - hanno già argomentato i colleghi, francamente riservando ad un altro momento il tema legato all'inutilizzabilità soggettiva dell'incidente probatorio perché, come lei ci ha giustamente specificato, comunque residuerebbe una questione di merito su cos'altro

sarebbe utilizzabile. Per questo volevo segnalarle che il mio intervento si limiterà a quello che ho appena detto e non interverrò oggi. Giusto per la calendarizzazione che le è stata prospettata. Grazie.

PRESIDENTE A. DEL COCO – Va bene. È presente l'imputato De Michele Cataldo.

**QUESTIONI DELLA DIFESA, AVV.SSA E. MATTESI**

AVV.SSA E. MATTESI – Buongiorno Presidente e grazie. Accolgo il suo invito, sono l'Avvocato Mattesi e intervengo per la posizione dell'Avvocato Luigi Pelaggi, anche in sostituzione dell'Avvocato Bana, per esporre rapidamente alla Corte quella che è la questione preliminare che abbiamo riproposto nel corpo del nostro atto di appello. Questione ovviamente che riguarda la nullità della sentenza di primo grado con riferimento all'incompetenza territoriale del capo pp) e che chiaramente è stata proposta sia nel corso delle udienze preliminari che nel corso del dibattimento e più volte rigettata, con una motivazione finale da parte della Corte d'Assise che nell'ambito della motivazione della sentenza occupa le pagine dalla 161 alla 165.

Bene, l'Avvocato Luigi Pelaggi è imputato in questo processo solamente del capo pp) delle contestazioni. Capo pp) nel quale più imputati sono chiamati a rispondere in concorso fra loro, ai sensi dell'Articolo 61, numero 2, di inizialmente due reati: il 323, per il quale vi è stata assoluzione nel corso del primo grado perché il fatto non era più previsto dalla legge e come reato per il reato della rilevazione di atti d'ufficio. Sostanzialmente, la contestazione afferma che questi imputati, in particolare Ticali, Pelaggi, Romeo, Palmisano, Archinà, Capogrosso, Riva Fabio Arturo e Palmisano Pierfrancesco fra di loro, in concorso, hanno commesso il reato di rivelazione di atti d'ufficio, per quello che è rimasto del 326 del Codice Penale, ognuno in ragione delle sue funzioni.

Faccio una brevissima premessa. Questo capo di imputazione, come alcune Difese vi hanno riferito nelle udienze precedenti, è un capo di imputazione un po' travagliato, ha subito diverse modifiche, due delle quali rispetto proprio alla qualifica dell'Avvocato Luigi Pelaggi, qualifica che ancora oggi è sbagliata nell'ambito del capo di imputazione, perché si afferma che la sua funzione all'epoca dei fatti sarebbe stata quella di capo della Segreteria Tecnica del Ministero dell'Ambiente. Abbiamo spiegato più volte nel corso del dibattimento, nel corso dell'interrogatorio, nel corso della discussione finale, che – in realtà - la funzione non era quella, ma era quella di capo della Segreteria Tecnica del Ministro Stefania Prestigiacomo, che era il Ministro dell'Ambiente all'epoca, che non è una differenza di poco conto, ma non è di questo che mi devo

occupare.

Insomma, sulla base di questo capo di imputazione: “Questi imputati, in concorso fra loro, avrebbero utilizzato le loro funzioni - e in particolare l’Avvocato Luigi Pelaggi - avendo contatti non istituzionali con i legali dell’ILVA, o i rappresentanti dell’ILVA, al fine di far passare informazioni relative ai lavori della Commissione CCP AIA o di rivelare segreti che conoscevano in ragione del loro ufficio. Tanto ai sensi dell’Articolo 61, numero 2, per consentire di eseguire i reati più gravi, quelli ambientali, di cui ai capi di imputazione a), b), c), h), i), l) e m) o al fine di assicurare a questi soggetti l’impunità”. Sostanzialmente il capo di imputazione dice, nell’ambito degli imputati, che vi sono degli imputati che hanno commesso soltanto il reato mezzo e degli altri imputati che hanno commesso in concorso sia il reato mezzo che il reato fine. Fra coloro che hanno commesso soltanto il reato mezzo vi è l’Avvocato Luigi Pelaggi, che in questa vicenda processuale si ritrova a rispondere solamente di questo capo di imputazione e di questo reato e, ciò nonostante, ha dovuto subire la vita travagliata di questo processo, con tutti gli oneri che ne conseguono.

In realtà, dato che la Commissione CCP AIA e l’Avvocato Pelaggi esercitava la sua funzione nell’ambito del Ministero dell’Ambiente, abbiamo sempre sostenuto che la competenza dell’Autorità Giudiziaria a conoscere della posizione dell’Avvocato Pelaggi era il Tribunale di Roma e non la Corte d’Assise di Taranto.

Ciò nonostante, la questione è stata rigettata in più occasioni perché si è sostenuto che la connessione teleologica è stata riconosciuta ai sensi dell’Articolo 12, del Codice di Procedura Penale, sussiste anche in questo caso, tanto da portare all’applicazione dell’Articolo 16 del Codice di Procedura Penale con spostamento della competenza dinanzi all’Autorità Giudiziaria che porta a giudicare reati più gravi, cioè dei reati ambientali. Ma ciò che non è stato valutato è che in questo caso gli autori del reato mezzo e gli autori del reato fine sono – appunto – diversi. Circostanza che è ritenuta essenziale dalla giurisprudenza, assolutamente dominante e costante, vale a dire che ai fini dell’applicazione della connessione teleologica, ex Articolo 12 del Codice di Procedura Penale, conseguente applicazione dell’Articolo 16, occorre che vi sia identità soggettiva fra gli autori del reato mezzo e gli autori del reato fine.

Ora, di questa giurisprudenza ovviamente sia i Giudici dell’udienza preliminare che i Giudici della Corte d’Assise ne erano perfettamente a conoscenza. Con una motivazione abbastanza rapida i Giudici, sia la Dottoressa De Simone che la Dottoressa Gilli, hanno voluto superare la questione parlando fondamentalmente di ragioni superiori di economia processuale. Una motivazione più diffusa è contenuta nella sentenza della Corte d’Assise di Taranto, laddove pur riconoscendo che questa sarebbe la



giurisprudenza dominante, si afferma sempre che ragioni superiori, necessità di processo simultaneo, necessità di non dover frammentare le indagini e di assicurare anche agli imputati dei reati fine la possibilità di ottenere la trattazione di un procedimento in maniera unitaria, supererebbero le necessità e il diritto di un imputato di vedersi essere giudicato dal Giudice naturale.

Ora, richiamando questi principi, la Corte d'Assise di Taranto richiama due sentenze, che definisce giurisprudenza minoritaria, in realtà si tratta di una giurisprudenza sparuta, facente riferimento a due sentenze: una del 1998 e una del 2010, che riconoscono l'applicazione dell'Articolo 12 e dell'articolo 16 del Codice di Procedura Penale anche nel caso in cui non vi sia identità soggettiva fra gli imputati, fra gli autori dei reati, ma soltanto un tipo di connessione oggettiva.

Afferma peraltro la Corte d'Assise di Taranto che questo orientamento sarebbe più in linea con il dettato codicistico. Sta di fatto però che la sentenza della Corte Costituzionale 21 del 2013, che è stata richiamata anche in sentenza, è successiva a questi tipi di orientamenti e in questa sentenza la Corte costituzionale, nel dichiarare inammissibile una questione assolutamente simile, rende un'ordinanza interpretativa, suggerendo al Giudice remittente di non applicare quel tipo di giurisprudenza, ma di applicare il principio che il diritto dell'imputato a vedersi giudicato dal suo Giudice naturale è assolutamente superiore sia a qualsiasi esigenza di economia processuale che a qualsiasi esigenza di connessione probatoria, di economia probatoria o delle indagini.

Per questo motivo io insisto nell'accoglimento della questione e chiedo che la Corte voglia riconoscere la competenza territoriale del Tribunale di Roma per il reato che è contestato all'Avvocato Luigi Pelaggi, con tutte le conseguenze di legge. Grazie.

PRESIDENTE A. DEL COCO – Grazie, Avvocato. Prego, chi deve intervenire.

AVVOCATO V.B. MUSCATIELLO – Posso, Presidente?

PRESIDENTE A. DEL COCO – Prego.

AVVOCATO V.B. MUSCATIELLO – Vincenzo Muscatiello per il Presidente Vendola.

PRESIDENTE A. DEL COCO – Prego. Buongiorno, Avvocato.

AVVOCATO V.B. MUSCATIELLO – Buongiorno, Presidente.

### **QUESTIONI DELLA DIFESA, AVVOCATO V.B. MUSCATIELLO**

AVVOCATO V.B. MUSCATIELLO – Presidente, ricorda la scenetta di Mario Castellani e Totò, il tempo di uno starnuto, quando butta le valigie fuori. Il mio sarà un intervento, il tempo di uno starnuto. Quindi pochi minuti per rappresentare un punto di vista.

Questo processo non mi ha fatto dormire la notte in qualche misura, non riesco a capire alcuna delle statuizioni di questo processo, a partire dal capo di imputazione Nichi Vendola e tante cose, ma certamente non è ubiquo. La stessa contestazione dice: “In Bari e in Taranto”. Tutta la condotta – diciamo così – che si addebita, l’ultimo episodio che si sospetta avere in natura concussoria sarebbe avvenuto a Bari.

“Il Presidente Vendola non ha mai fatto nulla a Taranto”. Non riesco a capire... In realtà ho compreso per quale ragione, Presidente, io non so se posso permettermi questa confidenza, questo gioco linguistico, che è un gioco matematico in qualche misura. Posso chiedere a lei Dottoressa, se posso, di giocare con lei in qualche misura? Davvero pochi minuti.

Dico ai miei figli, racconto ai miei figli di scegliere un numero, Professor Paliero, da uno a nove. È un esempio tratto da un astrofisico statunitense. Scelto un numero, Dottoressa, se ha questa possibilità, se vuole giocare con me un minuto, scelga questo numero, quello che sia, non me lo dica, lo moltiplichi per nove. Ci siamo? Adesso il numero che le risulta, sommi le due cifre. Ci siamo? Tolga quattro. Posso indovinare il numero? È uscito cinque.

CANCELLIERA B. CAPOZZA – Esatto.

AVVOCATO V.B. MUSCATIELLO - Esattamente la condanna che ha preso il Presidente Vendola, quattro anni, più l’aumento di un anno, cinque anni e qui ho cominciato a non capire. Perché in una singolare bizzarria dogmatica, ho cercato – Professor Paliero - di capire se ci fosse un regime speciale per questo episodio. Alle aggravanti è stata applicata poi - l’Articolo che impone la comparazione - l’attenuante. Quindi da quattro anni siamo passati ai cinque. Posso sempre approfittare di lei? Cinque meno un terzo - Dottoressa - quanto fa? Sono sessanta, che diventano quaranta, che tradotti in anni sono tre anni e quattro mesi. Il Presidente Vendola è stato condannato a tre anni e sei mesi. Neanche la matematica ci ha dispensato da queste incertezze.

Ma tutto perché? Io non riesco a capire come mai in questa bizzarria del giudizio di comparazione fossero arrivati a questo errore matematico. Perché tutto il processo di Nichi Vendola si fonda su una minuscola circostanza aggravante, l’Articolo 61, numero 2, del Codice Penale. In nome di questo Articolo 61, numero 2, che evidentemente ha una funzione così salvifica per la tenuta costruttiva del processo, si è arrivati anche a questi errori di carattere matematico, ma soprattutto si è arrivati a contestare un’aggravante, l’Articolo 61, numero 2, di cui io non capisco la ragione.

Presidente, io ho avuto buone fortune nella mia vita – diciamo così – di studente del diritto penale. Una di queste fortune, oltre a conoscere il Professor Paliero, è di aver conosciuto il Professor Giuliano Vassalli. Non so se voi avete avuto la fortuna di

incrociarlo. Di Giuliano Vassalli ammiravo tutto, persino la bellezza estetica, questa voce così dolce, sempre con le parole sussurrate, mai una parola fuori posto. Giuliano Vassalli è il padre della riforma del 1974 che modifica l'assetto dogmatico del reato continuato. Io, nel mio atto di appello, punto 9 e punto 10 mi sono, mi sono permesso di allegare lo stralcio di questo libro quasi introvabile del 1974, dove Giuliano Vassalli, il padre di questa riforma dogmatica, un decreto legge che per la prima volta interviene sul Codice Penale, dice: "L'Articolo 61, numero 2, è tacitamente abrogato". C'era persino un disegno di legge per affermare espressamente questa abrogazione, ma lui dice: "Dal punto di vista dell'impianto teorico, con la riforma del reato continuato, che trasforma il reato da omogeneo a eterogeneo l'Articolo 61, numero 2, non ha più ragione di esistere". Ecco perché l'insistenza del Pubblico Ministero prima, dei Giudici di primo grado.

Presidente, il Presidente Vendola mi ha pregato di precisare che non intende sfuggire al processo, non intende sfuggire neanche al giudizio tarantino in qualche misura, che si fonda su un ragionamento – e ho quasi finito, Presidente, era il tempo di uno starnuto e ho quasi finito – il ragionamento che si fa, fra il primo G.I.P. e il secondo G.I.P. ci sono posizioni diverse, avranno notato, aderisce l'uno a un orientamento e l'altro a un altro orientamento, il Tribunale, la Corte d'Assise a un altro orientamento. Non riesco a comprendere come si potesse sostenere l'aggravante teleologica, che per il Presidente ha questa traduzione narrativa: "Hai fatto quello che hai fatto, al fine di agevolare la commissione dei reati - il Professor Paliero, un'altra persona... distingueva fra i ipotattiche e paratattiche consequenziale – al fine di consentire ai Riva la commissione di un fatto illecito". Allora, io conosco questa giurisprudenza che ha avuto un orientamento diverso, l'ultima sentenza l'ho qui e se a loro non dispiace, mi permetterei di esibirla, Cassazione penale del 2023, 51565. "Sì, è vero, è possibile, discutendo sul fatto che si possa contestare l'Articolo 69, numero 2, anche a soggetti che non hanno commesso gli stessi reati", quindi anche se il soggetto cambia. Ma dice questa sentenza, l'ho annotata: "Bisogna avere, perché regga l'Articolo 61, numero 2, la prova nel processo che io abbia avuto consapevolezza oggettiva dell'altrui commissione del fatto illecito". Cioè, intanto si può dire che Vendola merita l'aggravante, ma la merita per le ragioni che vi ho detto, in quanto si possa sostenere che egli ha commesso la concussione nei confronti di Giorgio Assennato (questo è un altro aspetto, è una parentesi di merito, semmai è possibile conculere Giorgio Assennato - avrebbe concusso, addirittura consumato, la consumazione di Giorgio Assennato, al fine di consentire ai Riva l'impunità o la commissione dei fatti illeciti".

Il Presidente Vendola l'ultimo atto concussivo l'avrebbe compiuto il 15 luglio del 2010, dicendo

ad Antonello Antonicelli, con una voce così flebile, doveva andare Antonello Antonicello da Giorgio Assennato, questo omone: “Digli che non si possono utilizzare i dati come delle bombe a mano”. Questa è la concussione, semmai si è realizzata. L’ha compiuta il 15 luglio del 2010. Escono in conferenza stampa ad annunciare lo storico accordo con i Riva per la posizione delle centraline per il monitoraggio in continuo. Il Presidente Vendola, o per meglio dire la Regione Vendola, la Regione Puglia ha consapevolezza di un processo penale a carico dei Riva il 16 luglio, cioè il giorno dopo l’ipotetico ultimo episodio concussivo. Il 16 luglio viene depositata la richiesta di incidente probatorio, quella che trovate Presidente nelle intercettazioni, in cui uno dei Riva dice, o l’Avvocato Perli, non ricordo: “Non possiamo concedere le corde a chi ci vuole impiccare”. Sta parlando del 15 luglio e della notifica dell’incidente probatorio del 16 luglio.

Voi mi dovete trovare - Presidente - un solo atto, una sola testimonianza, una sola prova che dimostri che Nichi Vendola ha compiuto la circostanza dell’Articolo 61, numero 2, una circostanza di natura soggettiva, che ne avesse soggettiva consapevolezza.

Io vi chiedo, Presidente, ripeto non per sfuggire alle nostre responsabilità, vogliamo fare un processo comunque esso sia, ma io ritengo che dal punto di vista teorico il processo a Nichi Vendola dovesse essere celebrato a Bari, l’unico luogo di commissione, di ipotetica commissione del fatto illecito. Quindi vi chiedo di correggere la stortura - ce ne sono tante, ripeto: la pena, il calcolo, le affermazioni psicanalitiche di una sentenza – a mio giudizio – bizzarra, errori di matematica e lasciamo perdere tutto il resto – e di restituire Nichi Vendola al suo Giudice naturale che, convintamente, dal mio punto di vista è Bari, piuttosto che Taranto. Presidente, non so se considera...

PRESIDENTE A. DEL COCO – Sì, sì, ce lo può dare, grazie. Tanto è una giurisprudenza.

AVVOCATO V.B. MUSCATIELLO – Grazie.

PRESIDENTE A. DEL COCO – Grazie a lei. Prego.

AVVOCATO G. MODESTI – Buongiorno. L’Avvocato Giuseppe Modesti per Blonda Massimo.

### **QUESTIONI DELLA DIFESA, AVVOCATO G. MODESTI**

AVVOCATO G. MODESTI - Presidente, io sarò telegrafico, perché ho compreso l’orientamento della Corte e devo riconoscere che in qualche modo le questioni per le quali io sono iscritto a parlare probabilmente non sono tipicamente preliminari, nel senso che possono anche presupporre l’esame del merito e lei ha detto chiaramente “se al merito ci arriveremo” e probabilmente sto dicendo qualcosa di più. E voglio chiedere scusa,

perché mi occupo di una posizione talmente marginale, che probabilmente molto di quelli che sono in quest'Aula diranno: ma questo Blonda di che cosa risponde, che cosa c'entra nel processo dell'ILVA? Datemi un secondo.

Blonda Massimo, che all'epoca dei fatti era il Direttore Scientifico dell'ARPA, si trova imputato in questo procedimento perché, in assenza del Professore Assennato, che era il Direttore Generale dell'ARPA, ha sottoscritto nella sua funzione di vice di Assennato una missiva che riguardava l'ILVA. È imputato del capo II), un favoreggiamento commesso il 28.11.2012, asseritamente in favore del Presidente Vendola perché Blonda non avrebbe riferito di aver ricevuto segni di disapprovazione da Vendola in relazione a questa lettera che aveva sottoscritto.

Bene, una posizione di una marginalità infinita rispetto alla quale il povero Dottor Blonda, per un reato di competenza del Tribunale monocratico, si è dovuto sorbire un processo di oltre duecento udienze in Corte d'Assise ed è arrivato all'esito del processo a dover decidere una sola cosa: se doveva o meno rinunciare alla prescrizione. E non lo ha fatto. Non lo ha fatto non perché non lo volesse, ma perché gliel'ha consigliato il suo Avvocato, che gli ha detto: "Per favore Massimo, finiamola, togli ti di mezzo a questo processo, accetta la prescrizione e vai via da questo processo, che continuerà all'infinito", come continuerà all'infinito.

Obtorto collo, il Dottor Blonda ha accettato e noi non saremmo qui perché avevamo accettato la prescrizione, ma siamo costretti a darvi fastidio, siamo costretti, non siamo qui per nostra volontà, siamo stati obbligati a fare appello in ragione del fatto che la Corte d'Assise di primo grado, in relazione ad un capo di imputazione per il quale l'unico indagato è Blonda, non ci sono concorrenti, c'è solo Blonda Massimo, ha ritenuto di dichiarare la prescrizione e al contempo condannare Blonda al pagamento delle spese in favore delle Parti Civili. Ora, francamente, io vi chiedo scusa, vi sto dando fastidio, ma non è colpa nostra. Non è colpa nostra! Scusateci, ma a fronte di questo possiamo solo dire questo, a fronte di questa statuizione.

PRESIDENTE A. DEL COCO – Mi scusi se la interrompo, il problema è che l'eccezione di incompetenza per territorio... Il reato è già stato dichiarato prescritto. Verosimilmente, se la Corte...

AVVOCATO G. MODESTI – Ma è esattamente quello a cui voglio arrivare, Presidente. Del processo io ho finito.

PRESIDENTE A. DEL COCO – Dove lo mandiamo il processo?

AVVOCATO G. MODESTI – Presidente, è la premessa che le aveva fatto. Le mie questioni, anche quelle ipoteticamente preliminari, sono assorbite in maniera assolutamente radicale dalla statuizione in positivo della declaratoria di estinzione del reato e in

negativo di una condanna alle spese che, francamente, non credo possa trovare diritto di cittadinanza nell'ambito di una sentenza di un Tribunale o di una Corte di questo Stato. Quindi io formalmente insisto nelle questioni che ho formulato in via preliminare, che sono la inammissibilità di tutte le costituzioni di Parte Civile nei confronti del Dottor Blonda che sono state ammesse sul presupposto erroneo e dichiarato espressamente, ripetutamente dalla Corte d'Assise, che il Dottor Blonda rispondesse di un delitto che aveva un rapporto diretto con i reati ambientali, mentre il 61, numero 2, del favoreggiamento ascritto al Dottor Blonda riguarda il rapporto con il reato di concussione commesso da Vendola e la competenza l'ha già discussa l'Avvocato Muscatiello. È ovvio che se c'è un 61, numero 2, che può operare nei miei confronti, è quello del 317 e quindi, se la competenza per Vendola fosse Bari, sarebbe Bari anche per Blonda. Ho finito, scusatemi, probabilmente non mi sentirete mai più, anche se arriverete al merito, perché quello che dovevo dire l'ho già detto.

PRESIDENTE A. DEL COCO – Grazie, Avvocato. Prego.

**QUESTIONI DELLA DIFESA, AVVOCATO F. MARZULLO**

AVVOCATO – Presidente, buongiorno. Illustre Presidente, Illustre Giudice a Latere, Illustri Giudici Popolari, io intervengo per il capo ee), per un favoreggiatore, per il quale è intervenuta la prescrizione, quindi l'Ingegnere Antonicelli. Però io – ecco – nei motivi di appello, che sono certo avrete esaminato, le questioni preliminari le ho comunque trattate, anche perché le Sezioni Unite, è stato ribadito il principio delle Tettamanti del 2009, ci stanno insegnando che se ci sono statuizioni civili l'appello non solo è ammissibile, ma i motivi di appello devono essere scrutinati dal Giudice di secondo grado, anche se è intervenuta la prescrizione. È vero che la Cassazione ci dice che però le questioni di nullità sono remissive rispetto ad una declaratoria di prescrizione del reato. Però io non sto facendo...

PRESIDENTE A. DEL COCO – Il reato è stato dichiarato prescritto.

AVVOCATO F. MARZULLO – Sì.

PRESIDENTE A. DEL COCO – Quindi, con il reato prescritto, vi hanno condannati al risarcimento del danno.

AVVOCATO F. MARZULLO - E alle spese legali.

PRESIDENTE A. DEL COCO – Il problema è la condanna al risarcimento del danno anche per lei?

AVVOCATO F. MARZULLO – Anche.

PRESIDENTE A. DEL COCO – Mi scusi, ma anche per lei si pone il problema di dove

mandiamo il processo. È chiaro che sono questioni preliminari, ma su un reato prescritto. Se la dichiarassimo noi la prescrizione, allora capirei Tettamanti e bla bla, ma siccome il reato è prescritto in primo grado.

AVVOCATO F. MARZULLO - Ho capito che avete margini piuttosto ridotti, però io mi rimetto... Non voglio ovviamente tediare, far perdere tempo, anche dire cose inesatte.

PRESIDENTE A. DEL COCO – No, no, per carità, io capisco la vostra preoccupazione.

AVVOCATO F. MARZULLO – Però siamo qui trascinati.

PRESIDENTE A. DEL COCO – Capisco la vostra preoccupazione, voi fate i difensori e avete ovviamente il dovere di salvaguardare i vostri assistiti, questo lo capisco, per carità. Il Presidente si pone il problema della Corte che ha un reato prescritto e che davanti alla prescrizione in primo grado, non davanti a noi, perché noi non dichiareremmo nulla che non sia stato già fatto, dobbiamo soltanto stabilire se quel risarcimento del danno è valido o meno per un reato già prescritto in primo grado. Io adesso non sto qui a dire la giurisprudenza. Per carità. Però è chiaro che davanti ad eccezioni preliminari mi inchino, ma mi domando anche come faremo laddove decideremo nel merito. Verosimilmente andremo a giustificare solo la giustezza della condanna al risarcimento del danno, che poi mi sembra che è quello che vi interessa alla fine della fiera. Prego. I miei sono pensieri ad alta voce, per carità.

AVVOCATO F. MARZULLO – Io il suo invito lo raccolgo. Già mi ero ripromesso di essere sintetico, perché innanzi alle Signorie Vostre, innanzi al Maestro Paliero, non voglio fare errori giuridici, soltanto questo rimetto alla vostra attenzione. Ecco, io i primi tre motivi, questioni preliminari le ho sollevate: una sulla costituzione di Parti Civili; un'altra sulla questione di competenza per trascinamento, perché se non c'è connessione teleologica tra reato presupposto ascritto al Presidente Vendola e i reati ambientali, quindi se per il reato presupposto la competenza è Bari, viene da sé, pur essendo stata dichiarata la prescrizione, che anche il reato successivo, susseguente, per connessione anche lì teleologica, così come contestata nell'imputazione, dovrebbe essere trattato a Bari. Io però le rimetto dialogando con lei solo l'ultima questione. Io nel motivo di appello numero 3 ho sollevato una questione che però forse è anche assorbente rispetto alla prescrizione. Perché è una questione non di nullità, perché sappiamo che la Cassazione ci dice: "Le questioni di nullità sono remissive e recessive rispetto al reato già prescritto". Tant'è che la Cassazione dice: "Io non posso annullare con rinvio, ma annullo senza rinvio, anche se la questione di nullità è fondata". Io però ho sollevato nel motivo numero tre una questione di inutilizzabilità patologica in quello che è considerato il corpo del reato, l'unico mezzo di prova che è stato poi valorizzato nella motivazione per condannare e quindi per affermare la responsabilità per

favoreggiamento dell'Ingegnere Antonicelli. Cioè, mi riferisco al verbale del 3 febbraio 2013, in cui viene sentito davanti alla Guardia di Finanza. Quindi questa è una questione di nullità assoluta e patologica, che però ho esposto nei motivi. Se lei mi dice che sconfinando nel merito la devo quindi, magari, trattare in altra udienza, allora io non la tratto.

PRESIDENTE A. DEL COCO – Glielo dico.

AVVOCATO F. MARZULLO – È una questione di inutilizzabilità.

PRESIDENTE A. DEL COCO – Per un motivo molto semplice, perché se è l'unico elemento di prova noi dovremmo andare all'assoluzione nel merito, perché ci sarebbe l'evidenza dell'inesistenza di prove. Quindi è soltanto una pronuncia nel merito.

AVVOCATO F. MARZULLO – Non è una minaccia, ma a differenza del collega che mi ha preceduto, mi rivedrete quando discuteremo il merito dei motivi.

PRESIDENTE A. DEL COCO – Va bene.

AVVOCATO F. MARZULLO – Grazie e buon lavoro.

PRESIDENTE A. DEL COCO – Grazie a lei. Prego.

AVVOCATO G. BRUNI – Presidente, l'Avvocato Bruni nell'interesse di Pentassuglia.

### **QUESTIONI DELLA DIFESA, AVVOCATO G. BRUNI**

AVVOCATO G. BRUNI – Io nell'ottica di dare fastidio inaugurata dal collega Modesti, mi limiterò davvero e sarò telegrafico. Noi avevamo fatto una questione... Anche qui, noi siamo costretti ad essere ancora qui presenti, già lo siamo stati costretti nel primo grado, ma lo siamo ancora di più oggi costretti a stare in questo processo solo ed esclusivamente perché abbiamo subito una condanna alle spese processuali, neanche alle risarcimento del danno, alle sole spese processuali. Ovviamente poi ne discuteremo, quindi saremo costretti a dare fastidio se faremo il merito.

Sulla questione della legittimazione delle Parti Civili, come lei giustamente ha richiamato stamattina, è una questione che attiene al merito. Quindi, solo telegraficamente per dire che la Dottoressa Gilli già all'udienza preliminare, sulla scorta di eccezioni che avevamo fatto da più parti, rispetto proprio al reato di favoreggiamento, aveva statuito che “siccome si tratta di reati che tutelano l'interesse dell'amministrazione e della giustizia e al suo regolare svolgimento e che persona offesa – leggo l'ordinanza – è il Ministero di Grazia e Giustizia”. È accaduto esattamente il contrario, cioè che all'udienza preliminare avevo risolto il problema, in Corte d'Assise invece l'abbiamo riavuto e quindi oggi noi siamo qui per questo, ma ovviamente io avrò modo di darvi fastidio successivamente. Grazie.



PRESIDENTE A. DEL COCO – Grazie a lei, Avvocato.

AVVOCATO C. PETRONE – Presidente, Avvocato Petrone.

**QUESTIONI DELLA DIFESA, AVVOCATO C. PETRONE**

AVVOCATO C. PETRONE - Sarò più telegrafico di tutti. Solo formalmente mi riporto alle questioni preliminari eccepite nell'atto di appello e mi associo alle questioni sollevate dai colleghi che riguardano le medesimo posizioni. Grazie, Presidente.

PRESIDENTE A. DEL COCO – Grazie, Avvocato Petrone. Non abbiamo altri interventi? Possiamo passare alle richieste di rinnovazione istruttoria? Prego. Vogliamo fare una pausa di dieci minuti? Allora, pausa e poi rinnovazione istruttoria.

***Il processo viene sospeso alle ore 12:01 e riprende alle ore 12.44***

AVVOCATO M. ROSSETTI – Presidente e Signori della Corte, oserei dire che - come già detto da altri colleghi - per le posizioni diverse da quelli imputati espressamente di disastro ambientale, ci troviamo per caso in questo processo e devo dire anche nonostante la ripetuta sollecitazione da un lato a dire “stralciateci”, anche perché lo stralcio forse avrebbe consentito – questo lo dico a favore della Pubblica Accusa – una condanna per reato non prescritto, mentre invece ad oggi parliamo pacificamente di reati assolutamente prescritti e anche, oppure, in alternativa, contestateci il nesso teleologico con il disastro ambientale. È stata ripetutamente messa a verbale la richiesta di espressa contestazione, che avrebbe tra l'altro legittimato tutta una serie di attività che a fronte della espressa negazione della sussistenza di tale imputazione non ha avuto alcun tipo di conseguenza. Ma, ovviamente, tutto questo attiene alla impostazione generale che deborda nel merito, così come le questioni di utilizzabilità.

Quello che residua oggi in questo momento alla discussione sono - come ripetutamente sollecitato dal Presidente – una esposizione dei fatti che possano risolvere il processo o, comunque, la rinnovazione, ma per quanto riguarda la questione dell'Articolo 11 del codice di rito o delle nullità di violazione al diritto di difesa, ritengo di non dover aggiungere altro, se non una nota di colore, mi consentirà Presidente.

L'Avvocato Luca Perrone o il collega Annicchiarico hanno avuto problemi a giustificare la loro assenza a fronte di ordinanze che dicevano che era possibile mettere un sostituto, farlo suggerire all'orecchio e cose del genere. Il sottoscritto è stato ventidue giorni a rischio vita per il Covid, non ha neanche fatto l'istanza di sospensione o di rinvio, considerato che era Conserva codifeso, però in un modo normale penso che a fronte di un processo

durato anni, un minimo di attenzione a fatti, che non stiamo parlando della febbre a 37.2, ma stiamo parlando di sala rianimazione, penso che sarebbe stato anche opportuno, considerata la delicatezza. Ma questo è l'ambiente nel quale il processo si è sviluppato, per il quale noi abbiamo in maniera assolutamente convinta sostenuto che non era questa la sede, al di là della questione dell'Articolo 11, anche per altre questioni, così come sulle questioni delle Parti Civili che non sto a tediare la Corte. A sostegno delle questioni già sollevate, il sottoscritto disse: "Guardate, se questa è l'impostazione, la citazione delle parti offese potrebbe essere anche per pubblici proclami, perché chiunque che appartenga alla cittadinanza di Taranto può..." e anche questa eccezione fu rigettata.

Ma al di là di queste considerazioni di carattere squisitamente colorativo a fronte delle eccezioni tecnicamente meglio esposte da altri colleghi, la questione che pongo adesso si concretizza a pagina 9 dell'atto di impugnazione, che è praticamente l'espressa impugnazione delle ordinanze del 26 giugno 2017, 17 gennaio 2018, 11 luglio 2018, dove venivano negate le richieste sia di trascrizione che di audizione.

Ovviamente, detta così, può sembrare banale, anche a fronte di una risposta laconica da parte della Corte di primo grado che dice: "La Corte ascolterà in Camera di Consiglio, valuterà", eccetera, eccetera. Ovviamente, fermo restando che questa è una decisione che sarebbe consequenziale alle altre, soprattutto se dovessimo andare nel merito, alla ammissibilità, all'origine delle intercettazioni, che provengono da tutta una serie di passaggi tra processi sui quali non sto a dilungarmi per motivi, ma quello che mi preme dire oggi: mai come in questo processo, al di là di quelle che sono le sacrosante previsioni della legge per quanto riguarda la cautela sia per porre in essere le intercettazioni, che per valutarle, così come nelle trascrizioni, non dimentichiamoci che in questo processo, a fronte di una intercettazione palesemente e ufficialmente ritenuta inesistente, a fronte di una frase mai pronunciata dall'intercettato, testimone, ascoltato, non riconosciuto e quant'altro, sono state emesse ordinanze di custodia cautelare.

Quindi, a fronte di questa vicenda, laddove le intercettazioni con una innovativa giurisprudenza si dice che... Più che giurisprudenza normativa, perché si istituisce l'istituto del riascolto. Cioè, le intercettazioni vengono ascoltate in altri procedimenti, poi si ritiene che siano utili anche in questo procedimento, si dispone il riascolto e si estrapolano dei passaggi che sono ritenuti utili per la Pubblica Accusa. Ma sono completamente decontestualizzate! Quindi non abbiamo la possibilità di espandere la conversazione, ma viene ristretta; non abbiamo la possibilità di spiegare il contesto e i toni nei quali vengono pronunziate. Non dimentichiamoci che ad oggi, attesa la dichiarata prescrizione in primo grado prima della sentenza delle vicende Romandini, residuerebbe

– perché è oggetto di impugnazione questo – soltanto la posizione Morrone, che secondo la Corte, il cui reato sarebbe prescritto successivamente alla pronuncia di sentenza di primo grado – ripeto, non è questo il momento di discutere - ma sosteniamo a ragion veduta che anche la posizione Morrone doveva essere prescritta. Ma non è questo il discorso, quello che interessa in questa sede, per la rilevanza e per la pertinenza della richiesta di passare alla rinnovazione dibattimentale, sono proprio le circostanze che hanno determinato la ferma volontà di chiedere questo esame. Non dimentichiamoci - e anche questo appartiene alla cognizione della Corte che è in possesso di tutti i verbali – che Morrone non solo non si è mai costituito Parte Civile, ma al di là di questo, viene elevata una imputazione di concussione consumata, a fronte poi... Va be', ma anche questo è merito, laddove si chiede conferma dell'avvenuta concussione in una convocazione presso gli uffici della Guardia di Finanza iniziati la mattina, interrotti per malore del testimone, ripresi successivamente, ore e ore di permanenza negli uffici, laddove il Morrone evidentemente ricordava cose diverse da quelle che ritenevano che lui dovesse ricordare, a fronte di questo una paginetta di poche righe, laddove si condensano tutte queste ore di interrogatorio, nel senso che – ovviamente – si riteneva fosse quello aderente alla presunta realtà.

Allora, se questi sono i presupposti e i metodi utilizzati per far entrare nell'attuale processo queste benedette intercettazioni, a prescindere dall'ammissibilità, ma penso che sia doveroso per tutti valutare non solo una trascrizione che sia attendibile e non certo quella fatta da chi ha poi candidamente ammesso: “Sì, sono andato un po' a senso, ho aggiunto... per rendere il discorso più comprensibile l'ho aggiustata la dichiarazione”. Ma anche i toni. Cioè, qua stiamo parlando di concussione. Al di là del fatto anche in questo caso che processi simili, per non dire speculari, da una parte si dica “normale interlocuzione tra parto di uno stesso ufficio”, dall'altra invece una volta entrati nel processo diventa concussione, ma al di là di questo, quello che è determinante – appunto – è il tono. Il tono che può essere valutato - ovviamente la prova si forma in dibattimento - esclusivamente con l'ascolto, come è stato fatto per altre situazioni. Per cui io ritengo che la richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento vada sicuramente accolta, ovviamente al netto dell'eventuale superamento delle eccezioni preliminari alle quali comunque mi associo integralmente.

PRESIDENTE A. DEL COCO – Grazie, Avvocato Rossetti. Altre rinnovazioni.

AVVOCATO M. ROSSETTI – Presidente, chiedo scusa, mi dovrei allontanare, nomino l'Avvocato Vincenzo Vozza.

PRESIDENTE A. DEL COCO – Prego, Avvocato.

AVVOCATO G. CAMERA – Presidente, buongiorno. Parlo io se non ci sono colleghi che si

devono allontanare, tanto io ho l'aereo stasera e quindi posso attendere. Allora, parlo io.

**QUESTIONI DELLA DIFESA, AVVOCATO G. CAMERA**

AVVOCATO G. CAMERA – Intanto alcune considerazioni in ordine al mio assistito. Buongiorno anche a tutti i Giurati Popolari. Io sono l'Avvocato Camera e difendo l'Avvocato Francesco Perli.

L'Avvocato Francesco Perli era il legale di ILVA, il legale amministrativista di ILVA. Lui non risponde di fattispecie in materia ambientale, ma risponde come partecipe del reato associativo, porzione di condotta strettamente correlata alla funzione professionale esercitata e di concorso nella concussione di Vendola.

Lo dico perché credo che sia un dovere nostro anche, di difensori che hanno relazioni con le persone, soprattutto in una materia così complessa come quella che voi siete chiamati a giudicare, provare a darvi spunti per identificare le persone e gli individui che sono soggetti ad un processo che ha comportato peraltro la fine della carriera professionale di quello che era un brillantissimo Avvocato.

La richiesta di rinnovazione che riguarda la difesa Perli, su tutto il resto non parlo ed eventualmente ne parleremo, perché sono fedele alla consegna - che condivido - di limitarsi alle questioni strettamente decisorie e a quelle di integrazione dell'istruttoria dibattimentale, riguarda una sentenza del Consiglio di Stato. Voi troverete, vi do i riferimenti - espressamente a pagina 8 - dei motivi principali e successivamente alle pagine 51, fino a 54 del motivo principale e nel paragrafo dei motivi aggiunti che ho redatto io, 4.1.3, che compare alle pagine 80 e 81 dei motivi aggiunti. Questo perché? Innanzitutto, questa sentenza del Consiglio di Stato è stata pubblicata il 23 giugno del 2021 e quindi dopo che era stato pronunciato il dispositivo e il rapporto di pertinenzialità che lega questa sentenza a un passaggio cruciale della motivazione, sto parlando – scusate se l'ho dimenticato - della condanna dell'Avvocato Perli per la concussione, appare alle pagine 2.959 e 2.960 della sentenza. Perché il capo di imputazione ruota intorno a questa famosa nota di ARPA del 21 giugno del 2020 che, come voi sapete... quella sul benzo...apirene. Scusate, ma io non sono molto bravo e anche a scuola avevo un po' di difficoltà nelle materie chimiche a pronunciare le parole complesse. Perché, come voi sapete, l'ordinanza sindacale che era stata generata da questa nota è stata impugnata con il patrocinio dell'Avvocato Perli e il TAR diede ragione a ILVA e dunque alle tesi difensive dell'Avvocato Perli.

La Corte d'Assise, in questo passaggio motivazionale, dice due cose, dice: il diritto amministrativo è sostanzialmente una curva di indifferenza rispetto alla materia. Noi

pensiamo di no difendendo l'Avvocato amministrativista, ma confidiamo di spiegarvelo nel merito. Ma quello che rileva è che in questo passaggio motivazionale che cosa dice la Corte d'Assise: "Guardate che con una successiva ordinanza il TAR ha smentito quello che era contenuto nell'ordinanza che voi ritenete vi abbia dato ragione e dunque annullerebbe il presupposto della condotta concussiva".

E questa ordinanza è ampiamente citata e in alcuni passaggi che io leggo proprio la Corte d'Assise dice: "Lì è stata correttamente fatta applicazione del principio di precauzione".

Che cosa succede? Succede che poi questa ordinanza viene impugnata da Arcelor Mittal e viene impugnata anche dalla nuova ILVA, non c'è più il patrocinio dell'Avvocato Perli, perché a quel punto lui – travolto dalle vicissitudini – cessa il ruolo di difensore, perché inizia a vivere quello drammatico di imputato e pure il Consiglio di Stato che cosa fa? Riforma radicalmente quella decisione, prendendo delle posizioni – io credo – molto rilevanti non solo rispetto al reato contestato e dunque alla condotta di cui è chiamato a rispondere l'Avvocato Perli, comunque completa il giudicato amministrativo su di una questione che riveste un passaggio motivazionale e fondamentale nella sentenza di condanna. Ecco, spero di essere riuscito in questa sintesi a spiegare perché ritengo anche come materia di discussione, poi se ci sarà il contraddittorio, che questa sentenza che io ho allegato all'atto di appello, ma di cui ho portato una copia oggi per comodità eventualmente della Corte, sia assolutamente un elemento importante per giungere ad una valutazione anche delle responsabilità individuali effettivamente coerenti al dettato costituzionale.

Io, se la Corte mi acconsente, mi avvicino per dare una copia di questa sentenza.

PRESIDENTE A. DEL COCO – Quindi lei chiede l'acquisizione di questa sentenza.

PROCURATORE GENERALE A. BARRUFFA – Non c'è opposizione.

PRESIDENTE A. DEL COCO – Quindi già sin da subito l'ufficio di Procura espressamente dà parere positivo per l'acquisizione. Le Parti Civili si associano al Procuratore Generale.

A questo punto, la Corte, sull'accordo delle parti, acquisisce sin da subito – è inutile stare a rinviare alla decisione - la sentenza del Consiglio di Stato, pubblicata il 23 giugno 2021, numero 04802/2021, Registro Provvedimenti Collegiali. Quindi lo diamo per acquisito e lo alleghiamo al verbale dell'odierna udienza.

Prego, Avvocato.

### **QUESTIONE DELLA DIFESA, AVVOCATO D. CONVERTINO**

AVVOCATO D. CONVERTINO – Presidente della Corte grazie, intervengo io, Avvocato Convertino, per illustrare quelle che sono state... Avvocato Convertino nell'interesse di

Rebaioli Giovanni, che è il mio assistito, ma in realtà mi faccio latore nell'ottica di quello che è stato anche l'invito del Presidente di cercare di suddividere gli argomenti da sottoporre all'attenzione delle Signorie Vostre, di argomentazioni e di richieste ai sensi del 603 che sono state avanzate anche negli altri atti di impugnazione, nel caso specifico nell'atto di impugnazione proposto nell'interesse dell'imputato Riva Nicola.

Il tema di cui ci occuperemo, signor Presidente e signori Giudici, è il tema correlato alla richiesta di integrazione probatoria che abbiamo avanzato con riferimento alla prova epidemiologica, con riferimento quindi alla perizia epidemiologica e più in generale al tema della prova scientifica che si è formata sul punto.

Come sapete, infatti, la sentenza di primo grado ha reputato di mandare, ha reputato colpevoli, responsabili gli imputati anche in relazione alla contestazione di cui al capo b), quindi – ovviamente – faccio riferimento al disastro doloso sia nella sua ipotesi meno gravosa del comma I, che prevede la punibilità nell'ipotesi in cui si sia conclamata una situazione di pericolo per la pubblica incolumità, sia nella ipotesi aggravata, di cui al comma II, che nel caso di specie si sarebbe conclamata, accedendo a quella che è stata la prospettazione accusatoria condivisa nella sentenza di prime cure, nella perpetrazione, nella conclamazione di eventi di malattia e di morte. Conoscete benissimo il capo di imputazione, quindi sul punto non vi tedierò oltre.

Sapete benissimo anche che la sentenza di prime cure, l'impugnata sentenza si fonda proprio in relazione alla condanna degli imputati su questo capo di imputazione, si fonda sulla perizia epidemiologica, la roccia dura su cui si fonda la sentenza è costituita proprio dalla perizia epidemiologica e ce lo dice la Corte d'Assise di primo grado in più passaggi della sentenza. Leggo per esempio, richiamo un passaggio di pagina 450 della sentenza, in cui la Corte, i Giudici di prime cure evidenziano di avere avuto a disposizione, con specifico riferimento al nesso causale tra le condotte contestate agli imputati e agli eventi, non solo quello del pericolo, ma anche quello aggravatore di cui al comma II, quindi eventi di malattia e morte, una legge di copertura scientifica consistente nella perizia epidemiologica e sottolineano ancora che questa perizia avrebbe rigorosamente verificato una ipotesi, indicando il metodo, i dati utilizzati le leggi proprie della statistica che hanno portato a determinati risultati.

Cioè, come vedete la perizia epidemiologica è l'architrave della sentenza in materia di responsabilità degli imputati in materia di disastro doloso.

E la sentenza di prime cure ce la presenta in questo modo la perizia epidemiologica. Vi è però, signori Giudici, che nel corso dell'istruttoria dibattimentale... E queste considerazioni ovviamente mi servono per consentirvi di apprezzare il senso di quelle richieste di integrazione, ai sensi del 630, che abbiamo esplicitato negli atti di appello e anche con

quella produzione che è stata fatta dall'Avvocato Annicchiarico, di cui abbiamo dato atto nella prima udienza del processo di appello. Vi è però che le emergenze dell'istruttoria dibattimentale hanno dimostrato che la perizia epidemiologica è tutt'altro che la roccia dura su cui poter fondare una sentenza di condanna, come quella che è stata inflitta nei confronti degli odierni imputati.

Perché dico questo? Perché nel corso dell'istruttoria dibattimentale la perizia epidemiologica è stata vivisezionata sia attraverso l'esame e il controesame dei periti, sia attraverso l'esame e il controesame dei nostri consulenti. E questa attività, che si è conclamata in diverse udienze della istruttoria dibattimentale di primo grado, ha consentito di verificare che in realtà quella perizia epidemiologica è tutt'altro che provvista della rigorosità scientifica che sarebbe stata necessaria e che tutti quanti noi ci aspetteremmo di rinvenire in un elaborato scientifico che, come abbiamo detto, costituisce l'architrave della sentenza di condanna di primo grado.

Non vi tedierò anticipando argomentazioni, che saranno poi oggetto eventuale di maggiore esplicitazione in un momento successivo, ma alcune coordinate geografiche – per intenderci sul tema che stiamo affrontando insieme – ci servono. Innanzitutto dovete sapere, lo dico soprattutto a beneficio dei Giudici Popolari, che quello che hanno fatto i periti epidemiologici è un lavoro che da un punto di vista scientifico si chiama di record linkage. Cioè, loro hanno preso una serie di dati da banche dati referenti e hanno cercato di metterli in correlazione con un obiettivo ben preciso, con un target, un focus del lavoro ben chiaro. Cioè, quello di andare a vedere se ci fosse una correlazione tra le esposizioni dei cittadini della popolazione del territorio tarantino, rispetto al conclamarsi di morbosità, quindi di eventi di malattie e di morte, rispetto alle esposizioni cui gli stessi erano esposti in virtù della vicinanza dello stabilimento siderurgico.

I periti hanno condotto – appunto – una operazione di raccordo di questi dati, prendendo i dati anagrafici dei residenti, prendendo i dati dalla A.S.L. relativi agli eventi di malattia e agli eventi di morte dei cittadini e hanno cercato di metterli in correlazione per arrivare poi a quelle conclusioni a noi tutti note.

Voglio però subito chiarire e specificare che si tratta di valutazioni in termini statistici, perché le perizie epidemiologiche sono nient'altro che – appunto - valutazioni di carattere statistico. E guardate, questo aspetto è stato espressamente sviscerato nel corso dell'istruttoria dibattimentale, ma d'altronde si evince in maniera icastica dalla pagina 226 della perizia epidemiologica dove, nel rassegnare le loro conclusioni, i periti stessi dicono: “I modelli di analisi messi a punto hanno consentito di stimare quantitativamente il carico annuale di decessi e malattie che conseguono all'esposizione

all'inquinamento". Chiarito quindi che si tratta di stime, arriviamo al cuore del problema che intendiamo sottoporre all'attenzione delle Signorie Vostre.

È notorio, è un fatto che fa parte del patrimonio cognitivo di tutti quanti noi che le stime, come tutti quanti i calcoli matematici, per essere corretti devono muovere da dati di partenza corretti ed esplicitarsi poi in attività di calcolo altrettanto corrette. Per fare un esempio, se vi chiedessi di stimare il numero delle persone che sono entrate in quest'Aula complessivamente, in media, nel corso delle varie udienze che abbiamo celebrato sino ad oggi, la prima cosa che voi andreste a fare per cercare di ottenere delle stime obiettive, delle stime che siano affidabili, sarebbe andare a consultare gli elenchi che gli assistenti quotidianamente redigono appuntando tutti gli ingressi che avvengono. Se gli assistenti sono stati particolarmente solerti nel segnare l'ingresso di tutti quanti, noi saremmo in grado con un semplice calcolo di ottenere delle medie assolutamente attendibili. Qualora invece gli assistenti si fossero adesso stratti e avessero segnato degli ingressi non corrispondenti alla realtà degli ingressi in Aula, è ovvio che ci troveremmo con delle stime totalmente sbagliate.

Per avere delle stime affidabili, quindi, il punto di partenza sul quale vorrei che tutti quanti insieme ragionassimo è che servono dei dati dai partenza precisi, affidabili. Per mutuare una espressione secondo me molto efficace, utilizzata dal consulente, nello specifico dal Dottor Novelli nel corso dell'istruttoria dibattimentale, i modelli statistici sono un po' come le autovetture. Le autovetture hanno un serbatoio che richiede benzina se si tratta di autovetture alimentate a benzina e che richiede diesel se si tratta di autovetture diesel. È chiaro che un veicolo può funzionare efficacemente soltanto se all'interno c'è il giusto combustibile. Il modello che funge, che serve per effettuare le stime epidemiologiche funziona esattamente come un'autovettura. Guardate, il fenomeno, oltre a far parte del patrimonio cognitivo di un po' tutti quanti noi, è un fenomeno assolutamente noto anche nel mondo scientifico e pensate che nel mondo scientifico anglosassone e americano hanno coniato, come spesso amano fare, un acronimo che efficacemente, icasticamente rappresenta il fenomeno di cui stiamo parlando, l'espressione GIGO (garbage in, garbage out). Cioè, se immette immondizia, uscirà immondizia; se immetti rifiuti, usciranno rifiuti. L'espressione è nota nel mondo scientifico e funge da avviso ai naviganti non soltanto in favore di coloro i quali effettuano questa tipologia di studi e quindi è un richiamo all'attenzione nella fase – come dire – prodromica all'effettuazione degli studi. Cioè, poni attenzione alla ricerca del dato, all'individuazione del dato e all'utilizzo del dato, ma è un monito che serve a tutti quanti noi che, come è capitato in questo procedimento penale, ci troviamo a doverci confrontare con una prova scientifica di questo tipo.



Diventa quindi fondamentale andare a comprendere che tipo di dati ci sono a monte di quello che è stato lo studio condotto dai periti epidemiologici, dai periti, in tema di perizia epidemiologica ed è questa esattamente l'attività che abbiamo svolto nell'corso dell'istruttoria dibattimentale attraverso ovviamente il contributo scientifico dei nostri consulenti, ai quali – ricordo ancora i primi momenti con i quali ci siamo confrontati – noi abbiamo preso la perizia epidemiologica, gliel'abbiamo consegnata e abbiamo detto: “Professori, questo è l'elaborato, per favore analizzatelo, fateci sapere se ci sono degli elementi di criticità e discutiamo insieme dell'affidabilità scientifica di questo lavoro”. La prima cosa che ci hanno detto i consulenti sapete qual è, signor Presidente e Signori Giudici? Ci hanno detto: “Avvocati, queste 182 pagine della perizia epidemiologica, ci sono certamente utili, ma se vogliamo e pensiamo di fare un serio studio di analisi di quella che è stata l'attività condotta dai periti abbiamo bisogno dei dati di partenza, abbiamo bisogno del codice di elaborazione utilizzato dai periti. Abbiamo bisogno di vedere, di controllare il modello statistico che hanno utilizzato, di capire come lo hanno utilizzato, perché solo se tocchiamo questi elementi possiamo avere davvero il pozzo dell'attendibilità scientifica di quanto è riportato in quelle 282 pagine”.

E questa è stata esattamente l'attività che abbiamo fatto con i nostri consulenti, perché nel corso dell'istruttoria dibattimentale abbiamo chiesto alla Corte d'Assise di prime cure di chiedere ai periti di depositare tutto quanto questo materiale che in precedenza non era confluito agli atti e i periti, i nostri consulenti, il Professor Violante e il Dottor Novelli, hanno lavorato su questa documentazione, anche e soprattutto di carattere informatico, come potete immaginare. Perché – ricordate – ho parlato di banche dati, quindi di dati anagrafici, di dati relativi ai decessi, su questi dati loro sono andati a lavorare per fare le loro attività di verifica.

E senza tediarvi eccessivamente con il riepilogo di tutte quelle che sono state le emergenze di quel lavoro di rianalisi svolto dai consulenti, quello che posso sicuramente e che devo necessariamente sottolineare in questa fase è che da quel lavoro di analisi, di rianalisi, sono emerse una serie spaventosa di problematicità, di dati mancanti, di dati affetti da imprecisione, di dati utilizzati in maniera errata, signor Presidente e signori Giudici. Una serie impressionante di problemi che hanno inficiato a monte l'attendibilità e il rigore scientifico delle conclusioni presentate e fatte proprie in modo acrotico dalla Corte d'Assise.

I problemi e le problematicità sono tantissimi, negli atti di appello noi siamo stati estremamente analitici, in questa sede ho interesse, ma proprio davvero, per darvi la possibilità di avere anche voi il pozzo concreto della situazione, mi piace soltanto ricordare e farvi comprendere – per darvi un'idea – che i periti che avevano questo target - lo ricordate?

l'ho detto all'inizio - il focus del lavoro era fare un'indagine epidemiologica per verificare se sussistesse un effettivo pericolo per l'incolumità dei cittadini, correlato all'esposizione rispetto alle emissioni dello stabilimento e, soprattutto, se ci fossero effettivamente degli eventi di morbosità, di malattia e di morte correlati alla esposizione a questi inquinanti emessi dallo stabilimento.

Badate bene, i periti – Signor Presidente e Signori Giudici – hanno pensato di condurre un lavoro scientifico che aveva questo focus specifico, senza preoccuparsi di andare ad acquisire i dati individuali dei soggetti della coorte che stavano analizzando, perché loro hanno condotto il lavoro su una coorte composta da trecentomila abitanti del territorio tarantino: Taranto, Statte, Crispiano e Massafra.

Beh, la prima cosa quando tutti quanti noi andiamo dal medico e lamentiamo un problema, lamentiamo un dolore, il medico fa l'anamnesi, ci chiede: “Quanti anni hai, che tipo di vita conduci, che abitudini hai, fumi, sei un assuntore di alcol, fai attività sportiva, fai una vita sedentaria?”. Tutte queste informazioni, Signori Giudici, non sta certo a me stare a sottolineare che importanza possono avere in un lavoro scientifico che ambisce ad individuare la correlabilità di eventi di malattia e di eventi di morte all'esposizione agli inquinanti, la familiarità. Cioè, stiamo parlando di elementi fondamentali per guidare una “*inserta*” (*fonetico*) indagine medica su questi aspetti.

E questo è un primo punto. Vado rapidamente agli altri.

Il secondo punto è quello relativo all'assenza totale riscontrata dai consulenti, dai consulenti nel lavoro dei periti, di un controllo di qualità operato dai periti sulle cause di morte. Che significa? Hanno parlato i nostri consulenti di codici spazzatura. Sarò rapido, Presidente.

Significa questo. Dovete sapere, Signori Giudici Popolari, che - purtroppo – quando si verifica un evento di decesso, la A.S.L. compila delle schede nelle quali annota un codice numerico, ognuno dei quali corrisponde a una causa di morte, può essere l'arresto cardiaco, può essere una patologia tumorale, diverse purtroppo cause di morte.

Che cosa è accaduto? I consulenti hanno verificato che i periti, nel cercare di mettere in correlazione gli eventi di morte con l'esposizione alle emissioni dello stabilimento, hanno computato nei loro calcoli, hanno tenuto conto anche di codici di morte evidentemente del tutto inconciliabili con l'esposizione del cittadino alla emissione di uno stabilimento siderurgico. Per esempio, l'artrosi. Cosa c'entra l'artrosi con l'esposizione o le emissioni di uno stabilimento? La calcolosi renale, l'ipertensione, l'insufficienza cardiaca, la setticemia e la più bella di tutte, le morti per cause violente. Cioè, che significa in soldoni, Signori Giudici? Che nelle morti attribuite agli imputati sulla scorta del lavoro scientifico condotto dai periti, noi ci ritroviamo anche –

purtroppo - gli eventi capitati a chi è morto in un incidente stradale; a chi è morto per un incidente domestico, purtroppo accadono; a chi è morto per infortuni sul lavoro; a chi è morto per qualsiasi altra tipologia di morte per causa violenta, che evidentemente nulla c'entra con le esposizioni alle emissioni di uno stabilimento.

E l'altro dato ancora più deflagrante, a sommosso avviso di chi vi parla, è quello relativo alla totale assenza – non è totale, ma lo vedremo di qui a un attimo – quasi totale assenza di dati di esposizione reali e misurati. Cioè, ricordate il focus del lavoro di cui vi ho parlato pocanzi? Abbiamo detto che il focus era rilevare l'esistenza di una possibile correlazione tra esposizione ed eventi di malattia e morte. Voi direte: i periti avranno fatto un lavoro certosino per risalire ai quantitativi di esposizioni agli inquinanti cui i cittadini sarebbero stati attinti. Invece no, Signori Giudici e Signor Presidente di questa Eccellentissima Corte. Sapete perché no? Perché su un periodo di studio di tredici anni, quindi 4.750 giorni, i periti hanno utilizzato dati misurati di esposizione di soli 33 giorni. Cioè, è come se ritornassimo all'esempio di prima e ipotizzando di aver fatto 4.750 udienze, solo in 33 udienze gli ausiliari abbiano effettivamente attestato le presenze dell'ingresso e agli altri 4.720 erano bendati. Fatemi la media delle presenze.

Cioè, ma vi rendete conto, signor Presidente e Signori Giudici, della grossolanità evidentissima, fa tremare i polsi, di uno studio condotto con questo tipo di modalità. Come si può pensare che questa sia la roccia dura su cui fondare la condanna? Per me l'unica riflessione seria che ritengo di poter con voi condividere è che questa tipologia di studi possa al più fungere osservatorio dall'alto, cioè possa fungere da uno studio che in qualche modo cerca di osservare la situazione dall'alto e di capire se c'è un fenomeno per poi rinviare ad altri studi più seri, più rigorosi, più analitici: l'accertamento dell'esistenza di un pericolo in concreto e l'accertamento dell'esistenza addirittura di una correlabilità tra eventi di malattia e morte e l'esposizione.

Ma non è finita, Signori Giudici, non è finita perché, per cercare di tirare fuori in qualche modo le dosi di esposizione di questi trecentomila cittadini in un arco di tempo che abbiamo detto essere di 4.750 giorni, che hanno fatto i periti? Partendo da quei dati misurati di soli 33 giorni, hanno ottenuto dei dati di esposizione stimati e come hanno fatto? Hanno utilizzato uno strumento matematico, hanno utilizzato un cosiddetto modello, nello specifico il modello di Gariazzo, che altro non è che uno strumento di matematico attraverso un algoritmo riesce a suddividere il territorio in una cella, immaginatevi una cella suddivisa in colonna e righe, in modo tale da creare delle singole celle e a stimare in ciascuna di quei quadratiti la ricaduta espositiva assegnata quindi poi ai cittadini che si trovano in quelle singole celle.

Peccato, Signori Giudici, che lo strumento che i periti hanno scelto per condurre questo tipo di

attività, come vi dicevo prima il modello di Gariazzo, sia uno strumento che non per indicazione dell'Avvocato Convertino, ma per stessa ammissione del padre dello strumento, cioè il Professor Gariazzo, era uno strumento totalmente inadeguato per lo studio dei fenomeni diffusionali del PM10, cioè proprio quello che si stava indagando nel caso di specie. E lo dice Gariazzo, abbiamo prodotto, è agli atti lo studio in cui Gariazzo commentando il suo strumento dice: “Guardate che per lo studio delle diffusioni del PM10 (cioè quello fatto nel nostro caso) questo strumento ha poor performances, cioè ha delle performances estremamente povere, non funziona, non va bene”. E sapete chi ci ha dato poi la conferma del fatto che questo strumento non funzionasse bene e soprattutto che non funzionasse bene non perché sottostimasse i dati espositivi o perché li sovrastimava, ce l'ha data l'ARPA. È in atti, chiaramente costituisce anche uno degli allegati alla consulenza del Professor Novelli e del Professor Violante, uno studio condotto dall'ARPA proprio sul modello Gariazzo e che dice: “Attenzione, abbiamo verificato che fa delle sovrastime del 450% nel periodo invernale e del 250% nel periodo estivo”.

Cioè, potete immaginare, Signori Giudici – e mi avvio a concludere – quanto questa tipologia di rilievi, di errori, di problematiche sia determinante rispetto alle conclusioni che poi abbiamo letto nella perizia epidemiologica e poi sposata dai Giudici di prime cure. E non si tratta di errori che noi avremmo potuto individuare, se non avessimo messo le mani in quei dati, in quel codice, in quel modello, cioè in tutta una serie di acquisizione che abbiamo chiesto di fare, che va a riempire di contenuti la scatola, la scatola che è rappresentata dalle 282 pagine della perizia.

Dopo aver rilevato tutta questa serie di errori, i consulenti hanno poi fatto le analisi, hanno fatto rigirare i dati e hanno avuto, come risultato conclusivo, la totale assenza di quelle evidenze di correlazione, invece evidenziate dai periti, di correlazione tra eventi di malattia e morte e fenomeni espositivi.

Arrivo al punto specifico della produzione che abbiamo fatto e di cui vi chiediamo l'acquisizione, quindi un pieno utilizzo anche ai sensi del 603 del codice di rito. Perché i consulenti non si sono fermati, ma dopo aver fatto la loro deposizione, nelle more chiaramente anche del deposito delle motivazioni della sentenza di primo grado, hanno continuato la loro attività e si sono soffermati su un punto specifico che non aveva formato oggetto per ragioni di tempo della loro prima attività. Cioè, hanno cercato di andare a fondo per comprendere in che modo i periti, dovendo indagare l'esistenza di una possibile correlazione tra esposizioni ed eventi di malattia ed eventi di morte, avessero individuato chi ha vissuto dove, tra i trecentomila soggetti della coorte; per quanto tempo avesse vissuto in un determinato luogo e come avessero attribuito ai

singoli soggetti un determinato livello di esposizione. Hanno condotto un lavoro specifico su questo aspetto ed hanno rilevato - ricostruendo passo per passo l'elaborato condotto dai periti - che quasi ventimila soggetti, sui trecentomila soggetti della coorte, i periti avevano assegnato un periodo di esposizione ben più lungo di quello reale. Guardate, per molti di loro addirittura questo periodo di esposizione iniziava prima della nascita. Ma questa è solo una delle tantissime stranezze con cui poi ci siamo dovuti confrontare e ci dovremo ancora confrontare.

Ma poi ci sono degli errori clamorosi nella geocodifica dei singoli soggetti. Vi ricordate quelle maglie di cui vi ho detto in precedenza? Ogni cittadino ha la sua collocazione in una di quelle maglie determinata dall'incrocio tra colonne e righe. E quali sono questi macroscopici errori che hanno individuato? Che 1.800 soggetti della coorte, utilizzando le coordinate geografiche utilizzate dai periti finiscono collocati sapete dove, Signor Presidente e Signori Giudici? A largo dell'Oceano Atlantico. Però sono stati stranamente considerati nello studio che riguarda la correlazione tra gli effetti della emissione dello stabilimento e i cittadini residenti nel territorio tarantino. Non chiedeteci come, ma questo è quanto è avvenuto.

Hanno anche rilevato che per circa centomila abitanti, parliamo quindi di un terzo dei componenti totale della coorte, hanno avuto un'assegnazione erronea nella posizione in quelle celle di cui vi dicevo pocanzi. Ma soprattutto, Signor Presidente – e davvero mi avvio alla conclusione – hanno rilevato che i periti non solo non avevano dati di esposizione reali e misurati, perché vi ho detto 33 su 4.750, non solo hanno usato un modello Gariazzo di cui lo stesso autore dice: “Non lo usate per calcolare la dispersione delle polveri del PM10, perché ha poor performances – come dice il Professore nello studio - ma lo hanno pure utilizzato male questo modello di Gariazzo. Perché, come avrete visto, tra la documentazione acclusa a quella relazione, vi è una interlocuzione e-mail tra il Professor Gariazzo e il Professor Novelli, in cui gli si chiede: “Professore, mi spieghi, l'esposizione che io trovo nella singola cella devo considerarla come un valore puntuale o come un valore medio?”. Il Professor Gariazzo ha detto: “È un valore medio”. Beh, indovinate come hanno utilizzato i valori i periti? Non come un valore medio, ma come un valore puntuale.

Signori Giudici, io non so se sono stato sufficientemente in grado di rendervi il peso specifico di questi problemi che attengono ad una materia tecnica, una materia scientifica e quindi non so se sono stato davvero in grado di consentirvi di apprezzare la reale portata di queste problematiche, ma poiché sono un ragazzo a cui piace fare esempi concreti, traducendo in concreto questa indicazione tra valori medi e valori puntuali, significa che i signori periti epidemiologi hanno assegnato valori di esposizione errati non a uno, non

a dieci, non a cento, ma a tutti i trecentomila soggetti della coorte, a tutti. Perché se il valore è puntuale e tu lo utilizzi come valore medio, inevitabilmente stai sbagliando.

Ovviamente i nostri consulenti, emendando questi errori macroscopici rilevati, messi sul tavolo, messi a disposizione del contraddittorio di tutte quante le parti, hanno fatto rigirare i dati emendati da queste problematiche e hanno ottenuto dei risultati che ancora una volta non danno evidenza di correlazione tra eventi di malattia e morte e le esposizioni allo stabilimento industriale.

Perché dico questo? Non per fare ironia come il Procuratore Generale che mentre io discuto dice: “Il fatto non sussiste”. Non è per questo, Procuratore Generale.

PROCURATORE GENERALE A. BARRUFFA – (*Intervento fuori microfono*).

AVVOCATO T. CONVERTINO – No, no, adesso le spiego, adesso ci arrivo Procuratore Generale, non è per fare ironia, ma è per dire, per rappresentarvi, per dimostrarvi, per farvi toccare con mano che quello di cui vi stiamo chiedendo l’acquisizione è un documento di una straordinaria portata per chiunque abbia voglia di piegarsi sulle carte e capire che quello è lo sforzo che noi stiamo cercando di fare dal primo grado di giudizio. Non chiediamo altro! Facciamo un confronto serio su questo tema scientifico, pieghiamoci sulle carte, vediamole insieme, vediamo! Noi siamo aperti al contraddittorio totale sul punto, per questo vi abbiamo consegnato quel CD-ROM con tutti i dati. Esattamente come è accaduto per i periti, noi l’abbiamo fatto in modo spontaneo, vi diamo tutti quanti i dati informatici, vi diamo tutti i passetti fatti dai nostri consulenti nello stesso solco seguito dai periti e vi invitiamo a fare insieme la ricostruzione di questa attività, a verificare se quegli errori c’erano davvero, se quegli errori hanno o meno portato a dei risultati che non sono attendibili da un punto di vista scientifico.

In questo senso io insisto per l’accoglimento di quella richiesta, quindi l’acquisizione della relazione, l’acquisizione del CD-ROM e, chiaramente, anche a beneficio delle altre parti processuali, l’ascolto dei nostri consulenti, che potranno spiegare molto meglio di come ho cercato faticosamente di fare io questi aspetti tecnici.

Chiudo il mio intervento agganciandomi all’ulteriore questione tecnica sulla quale abbiamo avanzato una istanza ai sensi del 603 e che è quella correlata agli altri studi.

Avrete visto e lo abbiamo ampiamente stigmatizzato negli atti di impugnazione che la Corte d’Assise ha accettato acriticamente tutte quelle che erano le conclusioni della perizia tacciando di inattendibilità il lavoro dei nostri consulenti, però, evidentemente, avvedendosi della zoppia di questa perizia epidemiologica, ha detto: “Io adesso le do una bella stampella”. E qual è la stampella che ha utilizzato la Corte d’Assise di prime cure? Sono gli altri studi scientifici che il Pubblico Ministero aveva prodotto nel corso

dell'istruttoria, la Procura aveva prodotto nel corso dell'istruttoria, rispetto ai quali noi sin da subito ci siamo opposti all'acquisizione, se non nei meri termini di un'acquisizione come documento, un po' come avviene con le sentenze non irrevocabili, per tutte queste ragioni che abbiamo potuto vedere insieme.

Cioè, se tu mi porti uno studio scientifico, di cui mi porti soltanto la scatola, non ho tutti i dati prodromici, non posso fare una verifica che mi consenta di capire come è stato condotto quello studio, sulla base di quali dati, come sono stati elaborati quei dati. Ma ancora di più, è uno studio scientifico. Cioè, noi abbiamo visto nel corso anche di queste udienze quanto sia fondamentale il diritto al contraddittorio e quali siano i crismi che il codice di rito impone affinché la prova si formi – appunto – nel contraddittorio tra le parti, c'è stato un incidente probatorio in questo procedimento e poi alla fine dell'udienza, alla fine dell'istruttoria arrivano gli studi scientifici e si pretende di utilizzarli come prova piena, con profili valutativi, che sono assolutamente fuori da ogni grazia di Dio rispetto a quelle che sono le garanzie e le previsioni del codice di rito, che al più dice: "Sono acquisibili come prova del fatto storico".

Allora, Signor Presidente e chiudo, rassegnò le mie conclusioni, non c'è dubbio che tutti quegli studi analiticamente richiamati negli atti di impugnazione, a sommo avviso di questo difensore, siano affetti da inutilizzabilità assoluta.

Nella delegata ipotesi in cui, invece, la Corte dovesse accedere ad un orientamento difforme da quello paventato da noi negli atti di impugnazione, noi vi chiediamo - come fatto nell'atto d'appello - di consentirci di rifare la perizia. Cioè, dateci la possibilità di acquisire i dati prodromici a quegli studi, di farli analizzare ai nostri consulenti e di ascoltare sul punto i nostri consulenti, Professor Violante e Dottor Novelli.

Io vi ringrazio, mi scuso se sono stato un po' lungo e vi ringrazio ancora.

PRESIDENTE A. DEL COCO – Grazie. L'intervento dell'Avvocato Annicchiarico.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – L'Avvocato Convertino secondo me è stato molto chiaro, quindi posso evitare il mio intervento sullo stesso punto e mi rimetto alla valutazione della Corte per tutto il resto. Grazie.

PRESIDENTE A. DEL COCO – Grazie, Avvocato Annicchiarico. Non ci sono altri interventi, mi sembra.

Allora, chiudiamo questo procedimento e poi leggiamo il dispositivo dell'altro procedimento.

Il processo viene rinviato all'udienza di venerdì prossimo, dovremmo averne 21, ore 10:00, 21 giugno, ore 10:00, per le repliche dell'ufficio della Procura e per l'Avvocato Lamanna, sempre che... Perché alla prossima udienza avremo dei limiti di orario per altre questioni, entro le 14:00 dovremmo chiudere l'udienza.

Quindi Procura e Avvocato Lamanna e poi mi attendo per la prossima udienza l'indicazione

delle Parti Civili che vorranno replicare per la giornata del 28, in modo da avere un programma più o meno delineato. Dopo il 28 ci sarà poi un rinvio più lungo al 12 e nel frattempo la Corte deciderà sulle questioni che sono state avanzate.

Questo lo possiamo chiudere se non ci sono questioni.

AVVOCATO C. RAFFO – Nessuna questione, Presidente. Mi permettevo di chiederle, ovviamente ove già voi lo sapeste, per ragioni di altre situazioni ed impegni professionali, se per il 12 – dove dovrete dare lettura poi della vostra decisione - avete già un'indicazione oraria e se sarà più o meno la stessa che abbiamo sempre fatto, quindi dieci, dieci e trenta. Glielo chiedo solo per poterci coordinare, parlo per me e per altri procedimenti fissati.

PRESIDENTE A. DEL COCO – L'orario è sempre quello, sarà sempre quello, noi speriamo di arrivare, avendo già fatto le Camere di Consiglio, con un provvedimento già scritto.

AVVOCATO C. RAFFO – Sì, questa era la previsione, mi sono permesso per questo.

PRESIDENTE A. DEL COCO - Se poi per la lettura del provvedimento ci vorranno tre ore, questo..... Ovviamente scherzo. Sempre alle dieci.



